Trento
Alza lo sguardo.

LE GUIDE
DEL COMUNE

E ADESSO...?

Guida pratica
agli adempimenti
che seguono il decesso
di una persona cara

a cura dei Servizi funerari comunali



LE GUIDE
DEL COMUNE

E ADESSO...?

Guida pratica
agli adempimenti
che seguono il decesso
di una persona cara

a cura dei Servizi funerari comunali

COMUNE DI TRENTO

Redazione	Servizi funerari comunali
Sindaco	Franco Ianeselli
Assessora	Gianna Frizzera
Dirigente	Fabrizio Paternoster
Capo Ufficio	Joseph Tassone
Hanno collaborato	A.M.A. Auto Mutuo Aiuto OdV
	Sandro Dalla Torre
	Fondazione Hospice
	Daniela Pederzolli
	Paolo Piccoli
Progetto grafico	Fabrizio Robol
Prima edizione	2017
Seconda edizione	2026



Indice

Presentazione **11**
Introduzione **15**
I Servizi funerari del Comune di Trento **17**
La missione 19
I valori 19
L'alfabeto del dopo di noi **21**
A
Animali domestici **23**
A.1 - Gestione immediata 23
A.2 - Proprietà, responsabilità e microchip 24
A.3 - Salute e veterinario 24
B
Banca e mutui, Poste, assicurazioni 25
B.1 - Conto corrente, bancomat e carte di credito 25
B.2 - Mutui e finanziamenti 26
B.3 - Polizze vita e assicurazioni 27
C
Certificato di morte 30
C.1 -Dichiarazione di morte 30
C.2 - Atto di morte 30
C.3 - Certificati di morte 31
D
Digital legacy 32
D. 1 - Identità digitale del defunto 32
D.2 - Abbonamenti digitali e SPID 33

D.3 - Wallet digitali ... 34
D.4 - Profili social ... 34
D.5 - Foto, video e documenti salvati online ... 35
E
Eredità e successione ... 36
E.1 - In assenza di testamento ... 36
E.2 - In presenza di testamento ... 37
E.3 - Quote di legittima ... 38
E.4 - Altri aspetti ... 39
E.5 - Dichiarazione di successione e pagamento imposte ... 41
F
Funerale, spese funerarie
e funeral deposit ... 43
F.1 - Come organizzare un funerale ... 43
F.2 - Decesso all'estero ... 45
F.3 - Rimpatrio della persona defunta ... 45
F.4 - Commiato laico ... 46
F.5 - Chi paga il funerale ... 47
F.6 - Detrazione fiscale delle spese funebri ... 47
F.7 - Il funerale a carico del Comune ... 49
F.8 - Il funeral deposit ... 50
G
Giudice tutelare e amministrazione di sostegno ... 52
G.1 - Il ruolo e i compiti dell'amministratore di sostegno ... 52
G.2 - Il Giudice tutelare ... 53
G.3 - Se il lutto coinvolge un minore o una persona tutelata ... 54
G.3.1 - Il minore è la persona defunta ... 54
G.3.2 - Se il defunto era l'unico genitore del minore ... 54
G.3.3 - Il consenso alla cremazione o all'affidamento dell'urna cineraria ... 55
H

Hospice....56
H. 1 - Il ruolo della famiglia e del caregiver....57
H.2 - Quando la vita si avvicina alla fine....57
H.3 - In caso di decesso....58
H.4 - Dopo il decesso....59
I
Invalidità e accompagnamento....60
I.1 - Pensione di invalidità e altre prestazioni assistenziali....60
I.2 - Indennità di accompagnamento....60
I.3 - Protesi e ausili....61
I.4 - Contrassegni, tessere e agevolazioni....61
J
Job e lavoro all'estero....62
J.1 - TFR, retribuzioni e altre competenze residue....62
J.2 - Pensioni e contributi maturati all'estero....62
J.3 - Lavoratori frontalieri....63
J.4 - Casse professionali e altre forme previdenziali di categoria....63
K
Key documents....65
K.1 - I documenti da conservare e i tempi di conservazione....65
K.2 - Dove reperire i documenti....66
K.3 - Archiviazione e copie digitali....67
L
Lavoro domestico e assistenza alla persona....68
L.1 - Badanti, assistenti familiari e caregiver....68
L.2 - Assistenza convivente e aspetti pratici....68
L.3 - Ruolo dei familiari e gestione dell'assistenza....69
L.4 - Assistenza formale e informale....69
M
Medico curante e medicina legale....70

M.1 - Constatazione del decesso....70
M.2 - Certificato medico e scheda ISTAT di morte....70
M.3 - Medico di famiglia....71
M.4 - Medicina legale e 'Autorità giudiziaria....71
N
Normativa di riferimento....72
N.1 - Amministrazione di sostegno....72
N.2 - Polizia mortuaria....72
N.3 - Successioni....72
O
Organizzazioni e abbonamenti....73
O.1 - Associazioni, partiti e altre organizzazioni....73
O.2 - Disdetta di iscrizioni e abbonamenti....73
P
Pensioni e previdenza....75
P.1 - Comunicazioni all'ente pensionistico....75
P.2 - Pensione ai superstiti....75
P.3 - Ultimi ratei di pensione non riscossi....76
P.4 - Previdenza complementare....77
Q
Questioni abitative....78
Q.1 - Se muore il proprietario di casa....78
Q.2 - Successione nel contratto di affitto....79
Q.3 - Spese condominiali....79
R
Retribuzioni, TFR e attività lavorative....81
R.1 - Comunicazioni al datore di lavoro....81
R. 2 - Ultime retribuzioni....81
R.3 - Trattamento di fine rapporto (TFR) e trattamento di fine servizio (TFS)....82
R.4. Chiusura della partita IVA....82

S
Sepoltura, cremazione e ceneri....84
S.1 - Inumazione in campo comune....84
S.2 - Tumulazione....85
S.3 - Cremazione....86
S.4 - Dispersione e affidamento delle ceneri....87
S.5 - Cremazione e confessioni religiose....87
S.5.1 - Un approfondimento per i cattolici....88
S.6 - La lapide sulla tomba....89
T
Tasse e fisco....91
T.1 - Successione fiscale....91
T.2 - Dichiarazione dei redditi per conto del defunto....92
T.3 - Pagamento dell'imposta sugli immobili....92
T.4 - Detrazione delle spese mediche dalla dichiarazione dei redditi....93
U
Utenze....94
U.1 - Disdetta o voltura?....94
U.2 - Luce e gas....94
U.3 - Acqua....95
U.4 - Telefono e internet....95
V
Veicoli e altri beni mobili registrati....97
V.1 - Passaggio di proprietà dei veicoli....97
V.2 . Armi....98
W
Web, guide e risorse utili....99
X
Xtra e situazioni impreviste....100
X.1 - Irreperibilità o assenza degli eredi....100

X.2 - Volontà non condivise dai familiari....100
X.2.1 - Conflitti sul luogo di sepoltura....101
X.2.2 - Conflitti sulla cremazione....101
Y
Your checklist....103
Entro 24 ore....103
Nei primi giorni....103
Entro un mese....104
Entro un anno....104
Z
Zero dubbi (glossario)....105
Dal dolore alla memoria: l'elaborazione del lutto....107
Insieme è meglio: i gruppi di auto mutuo aiuto per chi vive un lutto....109

Presentazione

Franco Ianeselli

Sindaco di Trento

La perdita di una persona cara ci coglie sempre di sorpresa, anche se è preceduta da un periodo di malattia. Perché anche quando la morte è in un certo senso nell'ordine delle cose, quello che all'improvviso ogni volta ci toglie il fiato è il dolore dell'assenza, è il vuoto angosciante lasciato da una persona che faceva parte della nostra vita.

Esistono tanti libri sulla gestione emotiva del lutto, che in questi frangenti sicuramente è la parte più pesante e difficile da affrontare. Quando perdiamo una persona cara non sono tuttavia da trascurare i risvolti pratici e burocratici, che richiedono la nostra attenzione in un momento in cui siamo più fragili e forse anche meno lucidi.

Questo piccolo volume è una bussola che indica la direzione da seguire, gli uffici o i professionisti a cui rivolgersi, le incombenze che non è possibile rimandare. Dal funerale alla successione, dalla volture delle bollette alla reversibilità della pensione, ogni tema è affrontato nei dettagli e in modo esaustivo. Mi pare molto efficace la check list finale, che consente di verificare con un colpo d'occhio ciò che è stato fatto e quello che resta ancora da portare a termine.

La parte conclusiva è dedicata all'elaborazione del lutto, che talvolta è particolarmente faticosa. I gruppi di auto mutuo aiuto indicati nella

guida possono contribuire a farci ritrovare la serenità grazie al confronto con persone che vivono il nostro stesso travaglio. Anche questa è un'opportunità da cogliere, non per rimuovere il dolore ma per riuscire ad accettare la nostra comune fragilità e a pacificare il ricordo di chi non c'è più.

Non mi resta che ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla stesura di queste pagine capaci di entrare in punta di piedi in uno dei momenti più difficili della nostra quotidianità. La mia gratitudine va infine a tutte le persone che, con professionalità e grande sensibilità, lavorano ai Servizi Funerari del Comune.

Gianna Frizzera

Assessora all'Animazione di Comunità e Lavori Pubblici

Ci sono momenti nella vita in cui il dolore è così grande da rendere difficile anche compiere i gesti più semplici. La perdita di una persona cara è uno di questi. Eppure, proprio in quei giorni, le famiglie si trovano ad affrontare numerosi adempimenti, scadenze, procedure e decisioni che richiedono tempo, attenzione e lucidità.

Come amministrazione comunale ci siamo chiesti quale potesse essere il nostro ruolo in una fase così delicata. La risposta è stata semplice: essere presenti. Non solo attraverso i servizi che quotidianamente garantiamo, ma anche offrendo uno strumento concreto che possa accompagnare le persone, orientarle e alleggerire almeno in parte il peso dell'incertezza.

Nasce da questa volontà la nuova edizione della guida dedicata agli adempimenti successivi al decesso, completamente aggiornata rispetto alla prima pubblicazione del 2017. In questi anni sono cambiate norme, procedure, strumenti digitali e modalità di accesso ai servizi. Era quindi necessario mettere a disposizione dei cittadini un testo attuale, completo e facilmente consultabile.

Abbiamo scelto una struttura semplice e immediata, organizzata in ordine alfabetico, affinché ciascuno possa trovare rapidamente le informazioni di cui ha bisogno, senza dover seguire un percorso

prestabilito. Dall'organizzazione del funerale agli aspetti previdenziali, dalla successione alle utenze, fino a situazioni più particolari, la guida raccoglie in un unico documento le principali informazioni utili e indica gli uffici e gli enti ai quali rivolgersi.

Naturalmente nessuna guida può rispondere a ogni situazione personale, né sostituire il confronto con gli uffici competenti o con i professionisti. Può però rappresentare un punto di riferimento affidabile, capace di accompagnare le famiglie in un momento in cui orientarsi non è semplice.

Questa pubblicazione rappresenta anche il modo in cui intendiamo i Servizi funerari del Comune di Trento: un servizio pubblico che unisce competenza, efficienza e umanità. Dietro ogni pratica amministrativa c'è una persona, una famiglia, una storia. Ed è a loro che dobbiamo garantire non solo correttezza e professionalità, ma anche attenzione, ascolto e rispetto.

Desidero quindi ringraziare tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione e all'aggiornamento di questa guida, mettendo a disposizione competenze, esperienza e sensibilità. Il loro lavoro consentirà a molte famiglie di affrontare con maggiore consapevolezza un momento particolarmente difficile.

Mi auguro che questa guida possa diventare uno strumento utile e facilmente accessibile per tutti i cittadini. Perché anche attraverso un'informazione chiara, semplice e puntuale un'amministrazione dimostra di essere davvero vicina alla propria comunità, soprattutto quando le persone attraversano le prove più difficili della vita.

Introduzione

Fabrizio Paternoster

Dirigente del Servizio Servizi funerari, Tempio crematorio e Protocollo

Ogni lutto è diverso e ciascuno lo affronta con tempi e modalità proprie. Accanto al dolore e allo smarrimento emergono però, fin dai primi giorni, numerose questioni pratiche: comunicazioni da fare, documenti da reperire, decisioni da prendere, rapporti con enti pubblici e soggetti privati da definire.

Non sempre è facile capire da dove iniziare. Le informazioni sono spesso disperse tra uffici, siti internet e normative non di immediata comprensione. Proprio quando sarebbe importante poter contare su indicazioni semplici e affidabili, orientarsi può diventare difficile.

Da almeno due secoli il Comune di Trento gestisce direttamente, in economia, i servizi funerari e cimiteriali. In questo lungo arco di tempo il servizio ha saputo conservare la propria vocazione pubblica, adattandosi ai profondi cambiamenti della società. Dalla gestione dei cimiteri all'organizzazione dei funerali, dall'introduzione dei sistemi di qualità alla progressiva digitalizzazione delle procedure, l'obiettivo è sempre rimasto lo stesso: offrire alle persone un servizio efficiente e accessibile senza perdere quel rapporto umano che, nel momento del lutto, resta essenziale.

La prima edizione della guida, pubblicata nel 2017, è stata profondamente ripensata. Non si è trattato di un semplice aggiornamento: accanto alle numerose novità normative e organizzative intervenute negli ultimi anni, sono stati sviluppati nuovi argomenti e approfonditi temi che oggi interessano concretamente le famiglie e che nella precedente edizione trovavano poco spazio.

Questa nuova edizione è soprattutto il frutto del lavoro del personale dei Servizi funerari del Comune di Trento, che ha messo a disposizione l'esperienza maturata nel contatto quotidiano con i cittadini. Attorno a questo nucleo si sono raccolti, con grande disponibilità e a titolo completamente gratuito, professionisti ed enti del territorio, che hanno contribuito con competenze specialistiche, suggerimenti ed esperienze. È grazie a questa collaborazione che è stato possibile realizzare uno strumento più ricco, più completo e più vicino ai bisogni concreti delle persone.

Una delle principali novità riguarda la sua organizzazione. L'esperienza insegna che ogni situazione è diversa: c'è chi deve affrontare subito una pratica successoria, chi deve occuparsi dell'abitazione, delle utenze, della pensione, degli strumenti digitali o degli animali domestici. Per questo la guida è organizzata in ordine alfabetico: ogni lettera corrisponde a un tema specifico e accompagna il lettore tra i principali adempimenti conseguenti al decesso. In questo modo è possibile consultarla secondo le proprie esigenze, senza dover seguire un percorso prestabilito.

Naturalmente nessuna pubblicazione può sostituire il confronto con gli uffici competenti o con i professionisti quando la situazione richiede valutazioni specifiche, ma l'ambizione di questa guida è un'altra: offrire un punto di riferimento affidabile e rendere un po' meno gravoso un percorso che nessuno vorrebbe affrontare.

I Servizi funerari del Comune di Trento



La missione

I Servizi funerari del Comune di Trento accompagnano le persone e le famiglie che affrontano la perdita di una persona cara, offrendo supporto con professionalità, competenza e sensibilità in tutti gli adempimenti e le scelte conseguenti al decesso.

Operano per garantire un servizio pubblico efficiente, qualificato e accessibile, ispirato ai principi di imparzialità, uguaglianza e rispetto della dignità della persona, senza alcuna distinzione di condizioni sociali o economiche, convinzioni religiose, nazionalità o cultura.

Nel rispetto delle volontà della persona defunta, dei diritti dei familiari e delle diverse tradizioni, i Servizi funerari contribuiscono a custodire la memoria dei defunti e ad assicurare che ogni commiato e ogni sepoltura si svolgano con dignità, decoro e attenzione verso la comunità.

I valori

L'attività dei Servizi funerari del Comune di Trento si ispira ai seguenti principi:

1. **partecipazione, disponibilità e cortesia,** ponendo attenzione ai bisogni di persone e famiglie in ogni fase del servizio;
2. **semplificazione degli adempimenti e delle procedure,** offrendo ai cittadini un unico punto di riferimento per l'accesso ai servizi comunali;

3. **professionalità e miglioramento continuo**, attraverso l'aggiornamento costante delle competenze e la ricerca di elevati standard di qualità;
4. **personalizzazione del servizio**, garantendo al tempo stesso parità di trattamento, imparzialità e rispetto dei diritti di tutti;
5. **correttezza, trasparenza e riservatezza**, nel rispetto della dignità della persona e della normativa vigente;
6. **responsabilità nell'impiego delle risorse pubbliche**, perseguendo criteri di efficacia, efficienza ed eticità nello svolgimento delle attività istituzionali.

Questa guida nasce da tali principi e intende offrire un aiuto concreto alle persone e alle famiglie che affrontano la perdita di una persona cara. Il suo obiettivo è fornire informazioni chiare e affidabili, orientando il lettore tra i principali adempimenti amministrativi, le procedure da seguire e i servizi disponibili, affinché possa affrontare questo delicato momento con maggiore serenità e consapevolezza .

L’alfabeto del dopo di noi

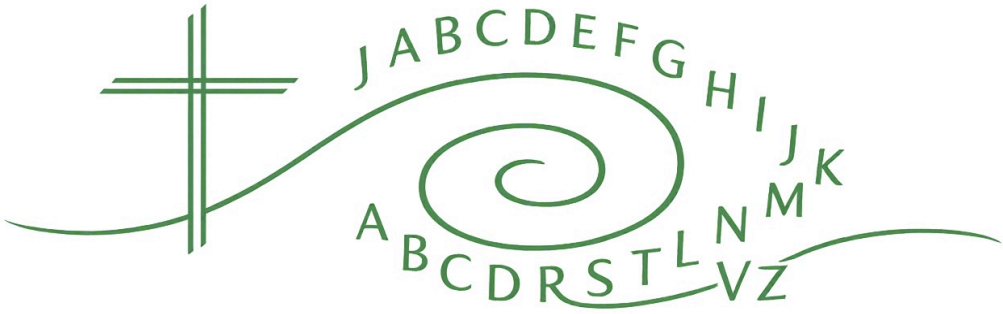

A
Animali domestici

A.1 - Gestione immediata

Dopo la morte del proprietario, è importante occuparsi subito dell'animale domestico rimasto in casa, soprattutto se solo o senza una persona di riferimento. Nei primi giorni può essere utile individuare rapidamente un familiare, un vicino o una persona fidata che possa occuparsi temporaneamente di lui, garantendo acqua, cibo, passeggiate e cure essenziali.

Se nessuno è in grado di prendersene cura nell'immediato, è possibile rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, alle associazioni di protezione animale presenti sul territorio o ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (ASUIT), che possono fornire indicazioni e supporto.

Nel caso in cui l'animale si trovi in un'abitazione temporaneamente non accessibile oppure il proprietario vivesse da solo, può essere necessario chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine, dei servizi sociali o dell'amministratore di condominio per recuperarlo in sicurezza.

A.2 - Proprietà, responsabilità e microchip

Gli animali domestici entrano a far parte dell'eredità del defunto, ma necessitano di attenzioni immediate e concrete. È quindi importante chiarire chi si occuperà stabilmente dell'animale, anche per evitare situazioni di abbandono involontario.

Per i cani iscritti all'**anagrafe canina provinciale** è opportuno aggiornare i dati relativi al proprietario o al detentore dell'animale. Il cambio può essere effettuato rivolgendosi ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (ASUIT) oppure al veterinario abilitato.

Qualora nessun familiare possa accogliere l'animale, è consigliabile contattare associazioni del territorio o strutture convenzionate che possano favorire un affidamento responsabile.

A.3 - Salute e veterinario

È importante verificare quanto prima le condizioni di salute dell'animale e recuperare, se possibile, la **documentazione veterinaria**: libretto sanitario, vaccinazioni, terapie in corso, eventuali prescrizioni o alimentazioni particolari. Contattare il veterinario curante può essere molto utile per conoscere le abitudini dell'animale e garantire continuità nelle cure, soprattutto se anziano, malato o sottoposto a terapie. Anche gli animali possono risentire profondamente della perdita del proprietario: cambiamenti improvvisi di ambiente, isolamento o stress possono modificare comportamento, appetito e abitudini. Per questo occorre, per quanto possibile, mantenere una certa continuità nella loro routine quotidiana.

B
Banca e mutui, Poste, assicurazioni

B.1 - Conto corrente, bancomat e carte di credito

Qualora il defunto fosse titolare di un conto corrente bancario o postale, anche cointestato, di un libretto di risparmio, di titoli, investimenti o cassette di sicurezza, l'istituto di credito, una volta appurato il decesso, provvede generalmente al blocco dei rapporti intestati al defunto e alla sospensione dell'operatività sui conti.

Se la cointestazione del conto corrente è a firme disgiunte, l'altro cointestatario può continuare ad operare sul conto utilizzando la metà del saldo presente al momento del decesso, in quanto - salvo prova contraria - si presuppone che tale somma sia di sua pertinenza.

Tuttavia la possibilità di effettuare operazioni può essere limitata o sospesa fino alla definizione della pratica successoria, secondo le regole applicate dal singolo istituto di credito.

Per ottenere informazioni e avviare le pratiche di successione bancaria è necessario presentare:

1. certificato di morte;
2. documento di identità e codice fiscale degli eredi;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà oppure atto notorio;

4. eventuale copia conforme del testamento pubblicato;
5. eventuale dichiarazione di successione.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere resa presso il Comune oppure davanti a un notaio. In situazioni particolarmente complesse può essere opportuno rivolgersi a un notaio, a un CAF o a un professionista di fiducia.

Le carte di debito, bancomat e carte di credito intestate al defunto non devono più essere utilizzate dopo il decesso. È opportuno comunicarne tempestivamente l'esistenza alla banca o all'emittente affinché provveda alla loro disattivazione. L'utilizzo delle carte dopo la morte del titolare può comportare responsabilità anche rilevanti.

Nel caso di cassette di sicurezza, l'apertura avviene normalmente alla presenza di funzionari della banca e secondo specifiche procedure previste dalla normativa successoria.

B.2 - Mutui e finanziamenti

Qualora il defunto fosse intestatario di un mutuo, di un finanziamento personale o di un prestito finalizzato, il debito non si estingue automaticamente con il decesso del titolare, ma si trasferisce agli eredi nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, in funzione dell'eventuale accettazione dell'eredità. Gli eredi possono pertanto trovarsi a dover decidere se accettare l'eredità o rinunciarvi (vedi lettera E - Eredità e successione).

Nel caso di mutui garantiti da ipoteca su immobile, il finanziamento prosegue secondo le condizioni contrattuali, salvo diversa valutazione dell'istituto di credito e degli eredi, che possono concordare la prosecuzione, la rinegoziazione o l'estinzione anticipata del debito, anche mediante l'utilizzo di eventuali coperture

assicurative collegate al mutuo (ad esempio polizze vita "credit protection").

Per avviare la gestione della posizione debitoria del defunto è necessario presentare:

1. certificato di morte;
2. documento di identità e codice fiscale degli eredi;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà oppure atto notorio;
4. eventuale copia conforme del testamento pubblicato;
5. eventuale dichiarazione di successione.

In situazioni complesse, soprattutto in presenza di più eredi, immobili ipotecati o debiti rilevanti, può essere opportuno rivolgersi a un notaio, a un CAF o a un professionista di fiducia.

Eventuali assicurazioni collegate ai finanziamenti devono essere verificate tempestivamente, in quanto possono prevedere la totale o parziale estinzione del debito residuo in caso di decesso dell'intestatario, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte. In presenza di più intestatari del finanziamento (ad esempio mutui cointestati), la responsabilità del debito e la prosecuzione del rapporto vengono ridefinite in base al contratto e alle valutazioni della banca, che può richiedere la riorganizzazione della titolarità o l'adeguamento delle garanzie.

B.3 - Polizze vita e assicurazioni

Innanzitutto bisogna accertare se il defunto era titolare di assicurazioni sulla vita e/o contro gli infortuni, polizze auto o assicurazioni relative all'abitazione o alla responsabilità civile verso terzi.

Qualora non si disponga già di informazioni precise al riguardo, è opportuno verificare l'esistenza di eventuali polizze assicurative intestate al defunto. Può essere utile controllare:

1. documentazione personale;
2. estratti conto bancari;
3. addebiti periodici sul conto corrente;
4. corrispondenza cartacea o digitale;
5. documentazione conservata presso il consulente assicurativo o il commercialista.

Un'**assicurazione sulla vita** è una specifica polizza che prevede il pagamento di un capitale o di una rendita al beneficiario indicato nel contratto in caso di morte dell'assicurato. Le somme dovute al beneficiario di una polizza vita non rientrano normalmente nell'eredità del defunto, salvo casi particolari previsti dalla legge.

L'**assicurazione contro gli infortuni** prevede invece il pagamento di un'indennità nel caso in cui la morte sia conseguenza di un infortunio. In questi casi è necessario verificare se le cause del decesso rientrino nella copertura assicurativa e richiedere alla compagnia le prestazioni previste dal contratto.

L'agenzia assicurativa può richiedere, oltre al certificato di morte:

1. copia della cartella clinica del defunto;
2. documentazione relativa alle cause di morte;
3. eventuale verbale delle autorità intervenute;
4. coordinate bancarie del beneficiario.

Nel primo caso la cartella clinica deve essere richiesta alla direzione sanitaria della struttura ospedaliera presso cui è avvenuto il ricovero

o il decesso; nel secondo caso la certificazione relativa alle cause di morte può essere richiesta al Dipartimento di prevenzione di ASUIT.

Altra questione riguarda il caso in cui il decesso sia avvenuto per fatto imputabile a terze persone, ad esempio a seguito di un incidente stradale, di un infortunio sul lavoro o di un comportamento colposo altrui. In tali situazioni è opportuno verificare l'esistenza di coperture assicurative riferibili ai soggetti responsabili e valutare, con l'assistenza di un legale, la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti dai familiari.

Per quanto riguarda l'**assicurazione di un veicolo**, è opportuno contattare l'agenzia assicurativa presentando (ma vedi anche lettera V - Veicoli e altri beni mobili registrati):

1. certificato di morte;
2. eventuale certificato o documento unico di proprietà del mezzo;
3. polizza assicurativa.

La compagnia assicurativa potrà procedere alla sospensione, voltura oppure cessazione della polizza, a seconda che il veicolo venga venduto, mantenuto dagli eredi o trasferito ad altro proprietario.

Anche in presenza di assicurazioni relative all'abitazione o alla responsabilità civile verso terzi, è opportuno contattare la compagnia per valutare la prosecuzione della copertura, la voltura del contratto oppure la sua cessazione.

C
Certificato di morte

Il Comune di Trento provvede in autonomia alla cancellazione della persona deceduta dai registri anagrafici e comunica l'evento all'INPS. Anche l'ASUIT provvede a depennare la persona deceduta dagli elenchi degli assistiti.

Il Comune rilascia le certificazioni di nascita, matrimonio, unione civile e morte tratte dagli atti ricompresi nei registri dello Stato civile.

C.1 -Dichiarazione di morte

Per tutti i decessi avvenuti sul territorio del comune di Trento, la dichiarazione di morte è ricevuta dall'ufficiale di stato civile o mediante l'avviso di morte da parte di ospedali, casa di cura o riposo o dagli impiegati comunali in qualità di persone informate del fatto nei casi di decessi in abitazione privata. Pertanto nessuna incombenza è posta a carico dei familiari.

C.2 - Atto di morte

L'atto di morte è il documento redatto dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso che attesta, sulla base della dichiarazione di morte, il decesso di una persona. L'atto di morte contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della morte nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza

e la cittadinanza del defunto. In aggiunta a questi dati, l'atto di morte indicherà il nome e il cognome del coniuge del defunto e le generalità del dichiarante.

C.3 - Certificati di morte

In generale, i certificati di morte sono dichiarazioni formate dall'ufficiale di stato civile e contenenti informazioni tratte dal registro degli atti di morte. Possono essere richiesti ai familiari del defunto da parte delle banche, enti previdenziali, datori di lavoro, assicurazioni, notai, ecc.

Il Comune di Trento rilascia i seguenti documenti:

1. **certificati**: indicano i dati anagrafici dell'interessato e gli estremi dell'atto;
2. **estratti per riassunto**: oltre ai dati del "certificato" sono presenti eventuali annotazioni apposte sull'atto;
3. **estratti per copia integrale**: comprendono la trascrizione esatta dell'atto come si trova negli archivi e possono essere rilasciati soltanto con espressa richiesta di chi vi ha interesse.

Questi documenti, poiché attestano stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione, hanno validità illimitata.

L'interessato o suo delegato può chiedere il rilascio della certificazione di persona, presso gli sportelli comunali, oppure tramite posta elettronica o Pec.

D
Digital legacy

Negli ultimi anni una parte sempre più rilevante della vita personale, economica e relazionale delle persone si svolge attraverso strumenti digitali. Dopo il decesso può quindi essere necessario gestire non solo beni materiali e documenti cartacei, ma anche account online, identità digitali, contenuti archiviati in rete e servizi informatici intestati al defunto.

È opportuno affrontare questi aspetti con attenzione, sia per evitare utilizzi impropri degli account, sia per recuperare documenti, foto o informazioni utili alla famiglia e alla gestione della successione.

D. 1 - Identità digitale del defunto

Per identità digitale si intende l'insieme di account, credenziali e servizi online riconducibili alla persona deceduta, tra cui:

1. indirizzi e-mail;
2. account presso siti web e piattaforme online;
3. servizi cloud;
4. credenziali di accesso a servizi pubblici e privati;
5. strumenti di autenticazione digitale.

Dopo il decesso è opportuno verificare quali strumenti digitali fossero utilizzati dal defunto e se esistano indicazioni lasciate in vita riguardo alla gestione degli account o delle password.

Per gli account di posta elettronica, esistono modalità diverse a seconda dei gestori, alcuni dei quali prevedono la disattivazione automatica in caso di inattività prolungata per oltre uno, tre o sei mesi. L'accesso agli account del defunto senza autorizzazione può comportare responsabilità sotto il profilo civile e penale.

D.2 - Abbonamenti digitali e SPID

Dopo il decesso è opportuno verificare l'eventuale presenza di:

1. abbonamenti a piattaforme streaming;
2. servizi telefonici e internet;
3. servizi software o cloud a pagamento;
4. account con rinnovo automatico tramite carta o conto corrente.

La tempestiva verifica di tali rapporti consente di evitare addebiti successivi non necessari.

Per la cessazione o la modifica dei contratti, i gestori richiedono:

1. certificato di morte;
2. documento del richiedente;
3. eventuale documentazione attestante il rapporto con il defunto.

👉 Particolare attenzione deve essere prestata allo **SPID**, alla Carta d'Identità Elettronica (**CIE**) e agli altri strumenti di **identità digitale** utilizzati per l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. È fondamentale comunicarne il decesso ai relativi gestori (Identity

Provider) affinché vengano disattivati o gestiti secondo le procedure previste. **Le credenziali SPID del defunto non devono essere utilizzate da terzi dopo la morte del titolare.**

D.3 - Wallet digitali

Alcune persone utilizzano strumenti di pagamento o portafogli digitali collegati a dispositivi elettronici o piattaforme online, quali:

1. wallet per pagamenti elettronici;
2. applicazioni finanziarie;
3. conti online;
4. eventuali strumenti collegati a criptovalute o attività digitali.

Dopo un decesso, è opportuno verificare l'esistenza di tali strumenti e conservarne con attenzione la documentazione disponibile, poiché l'accesso può risultare difficile o impossibile in assenza delle credenziali necessarie.

Nel caso di strumenti finanziari digitali o cripto-attività, può essere opportuno rivolgersi a professionisti specializzati, soprattutto per importi rilevanti o problematiche successorie complesse.

D.4 - Profili social

I principali social network e servizi online prevedono procedure specifiche per la gestione degli account delle persone decedute. A seconda della piattaforma, è possibile:

1. richiedere la chiusura dell'account;
2. trasformare il profilo in account commemorativo;
3. ottenere il recupero di alcuni contenuti;

Alcuni servizi, come Facebook, Apple, Google e Instagram, consentono al titolare dell'account di indicare in anticipo un contatto erede o referente memoriale per la gestione del profilo dopo la morte.

Le richieste devono essere accompagnate da:

1. certificato di morte;
2. documento del richiedente;
3. prova del rapporto di parentela o della qualità di erede.

Le modalità operative variano a seconda della piattaforma e delle condizioni contrattuali accettate dal titolare dell'account.

D.5 - Foto, video e documenti salvati online

Fotografie, video, documenti personali e archivi digitali possono essere conservati:

1. su computer o telefoni cellulari;
2. in servizi cloud;
3. in caselle e-mail;
4. su piattaforme di archiviazione online.

Prima di procedere alla chiusura di account o dispositivi, è opportuno verificare se siano presenti:

1. documenti utili alla successione;
2. fotografie e ricordi familiari;
3. contratti o comunicazioni importanti;
4. credenziali o informazioni necessarie per altre pratiche.

È utile effettuare copie di sicurezza dei materiali recuperati e conservarli in modo ordinato e protetto.

E
Eredità e successione

Qualora il defunto sia proprietario di beni mobili e/o immobili essi passano di proprietà.

E.1 - In assenza di testamento

Chi sono gli eredi quando manca il testamento?

La regola più comune in caso di mancanza di testamento per la suddivisione dell'eredità è:

- se il defunto ha discendenti, essi concorrono solo col coniuge ed escludono gli ascendenti (genitori o nonni del defunto);
- se invece non ci sono discendenti e c'è solo il coniuge, questi concorre assieme agli ascendenti.

In particolare

Eredi esistenti	Quote del patrimonio spettanti
solo il coniuge	tutto
il coniuge e un figlio	metà a testa
il coniuge e due figli	1/3 al coniuge e 2/3 ai due figli
il coniuge e più figli	1/3 al coniuge e 2/3 a tutti i figli

solo il coniuge, fratelli e sorelle	2/3 al coniuge e 1/3 ai fratelli e sorelle
solo il coniuge, fratelli e sorelle e genitori	2/3 al coniuge, 1/3 ad altri (ai genitori almeno 1/4)
solo un figlio	tutto
solo più figli	tutto suddiviso in parti uguali
solo un genitore	tutto
solo due genitori	metà a testa
solo genitori, fratelli e sorelle	suddiviso in parti uguali (ai genitori almeno 1/2)
solo fratelli e sorelle	tutto suddiviso in parti uguali
solo nonni	a metà fra nonni paterni e materni
solo altri parenti	entro il sesto grado, al parente più vicino, che esclude gli altri.

Oltre il sesto grado il patrimonio va allo Stato

E.2 - In presenza di testamento

Il testamento è l'atto con cui una persona dispone a chi andranno i suoi beni quando avrà cessato di vivere. Il testamento può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale.

Per poter fare testamento occorre aver compiuto i 18 anni ed essere capaci di intendere e volere. Un testamento può essere sempre revocato o modificato redigendo un nuovo testamento.

Sono previste varie forme per fare testamento:

1. il **testamento olografo**: non richiede alcuna formula particolare, l'unico requisito essenziale è che sia scritto a mano per intero, datato (con indicazione di giorno, mese ed anno) e firmato;
2. il **testamento pubblico**: è ricevuto dal notaio, a cui si dichiara la propria volontà in presenza di 2 testimoni; il notaio redige l'atto, ne dà lettura e lo fa sottoscrivere ai presenti;
3. il **testamento segreto**: è anch'esso ricevuto dal notaio, ma in busta sigillata.

Il contenuto del testamento viene reso noto dopo la morte del testatore, tramite un notaio, su richiesta di chiunque creda di avervi interesse. Il notaio allega l'originale ad un verbale che ne riproduce il contenuto (cosiddetta "pubblicazione").

E.3 - Quote di legittima

A prescindere dalle disposizioni del testamento, al coniuge, ai figli e agli ascendenti viene comunque riservata una quota dell'eredità, detta "legittima". La restante quota, chiamata "disponibile", può essere liberamente attribuita.

In particolare

Eredi esistenti	Legittima	Quota disponibile
solo il coniuge	metà patrimonio + diritto di abitazione	l'altra metà
un solo figlio	metà patrimonio	l'altra metà

più di un figlio	2/3 patrimonio in parti uguali	1/3 del patrimonio
coniuge e un figlio	1/3 al coniuge e 1/3 al figlio	1/3 del patrimonio
coniuge e più figli	1/4 al coniuge e 1/2 ai figli in parti uguali	1/4 del patrimonio
coniuge e ascendenti	1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti	1/4 del patrimonio
solo ascendenti	1/3 del patrimonio	2/3 del patrimonio
né figli, né coniuge, né ascendenti	—	tutto il patrimonio

Per calcolare le quote di legittima occorre sommare ciò che rimane al momento dell'apertura della successione con ciò che è stato donato in vita, al valore della morte.

E.4 - Altri aspetti

Comunione e separazione dei beni (salvo nel caso del conto corrente in comunione) non incidono sulla successione, perché il matrimonio o l'unione civile cessano con la morte. In successione andranno i beni e i diritti del defunto (talvolta il 50% di un bene acquistato assieme).

In regime di comunione dei beni, la successione si apre sulla quota del defunto, ovvero sul 50% dei beni che per legge rientrano nella comunione.

Nel caso di separazione matrimoniale, il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del non separato. Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione non ha diritto ad una quota ereditaria, ma soltanto a un assegno vitalizio se godeva degli alimenti a carico del defunto.

👉 I chiamati all'eredità devono accettarla o con una dichiarazione scritta o, implicitamente, compiendo atti di amministrazione del patrimonio ereditario. Chi non intende accettare l'eredità dovrà fare apposita dichiarazione di rinuncia avanti a un notaio o al cancelliere del Tribunale. Il diritto di accettare si prescrive se trascorrono 10 anni.

L'eredità è composta sia dalle attività che dalle passività. E poiché i beni ereditati si unificano e si confondono con il patrimonio dell'erede, quest'ultimo corre il rischio di pagare i debiti anche se superano il valore dell'eredità. Per evitare ciò, quando si è in presenza di debiti o di una situazione non troppo chiara, è bene accettare l'eredità "con beneficio d'inventario", cosa che dà modo all'erede di mantenere il suo patrimonio separato e di pagare i debiti ereditari solo entro i limiti dell'attivo.

L'inventario viene redatto da un notaio o da un cancelliere e consiste in una elencazione di tutto quello che fa parte dell'eredità, con descrizione degli immobili, stima dei mobili, indicazione delle somme di denaro, dei crediti, dei debiti, di tutte le attività e passività.

NB: i chiamati all'eredità nel possesso di beni del defunto (anche un semplice oggetto) diventano eredi dopo tre mesi e non possono più rinunciare o accettare con beneficio di inventario (per proteggersi

dai debiti. E' importante dunque verificare se ci sono debiti rilevanti perché l'erede risponde dei debiti con il proprio patrimonio.

Per procedere alla divisione dei beni ereditari è necessario (dopo la dichiarazione di successione e la richiesta del certificato di eredità al giudice tavolare per gli immobili, tramite notaio o avvocato), che tutti i comproprietari siano d'accordo. In alternativa si può soltanto chiedere in Tribunale la divisione giudiziale, procedimento lungo e costoso.

E.5 - Dichiarazione di successione e pagamento imposte

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

- i chiamati all'eredità (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l'eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato) e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dell'eredità;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari;
- i trust.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una.

Soggetti esonerati. Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (figli e figli dei figli) e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili (case o terreni).

Come e quando. La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso.

La dichiarazione va fatta per via telematica (tramite notaio, CAF commercialista) all'ufficio nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione va presentata all'A.d.E. di Roma.

In Trentino (sistema del libro fondiario), la voltura al catasto avviene in automatico con l'intavolazione, che può avvenire a seguito del rilascio da parte del Giudice tavolare del certificato di eredità o di legato (rivolgersi ad un notaio o avvocato).

Imposta di successione. L'imposta sulla successione riguarda tutti i beni ed i diritti trasferiti per causa di morte ed è dovuta dagli eredi, dai legatari, dai beneficiari e da altri eventuali chiamati all'eredità e varia in relazione al grado di parentela fra l'erede e il defunto e in relazione al valore delle quote ereditarie.

Gli eredi sono tenuti in solido al pagamento dell'intera imposta (chi presenta la dichiarazione deve pagare tutto e rivalersi sugli altri eredi), mentre i legatari sono tenuti al pagamento dell'imposta solo per la loro quota.

Coniuge e figli hanno 1 milione di franchigia, poi pagano il 4%, oltre al 3% di tavolare e catasto. I valori degli immobili sono quelli catastali moltiplicati per un coefficiente che attualmente è pari per le abitazioni a 126.

Se vi sono i requisiti per le agevolazioni prima casa le imposte ipotecarie e catastali sono fisse: attualmente 200 + 200 Euro.

F
Funerale, spese funerarie e funeral deposit

Il momento del commiato rappresenta per familiari, amici e conoscenti un passaggio particolarmente delicato e significativo. I riti funebri, religiosi o laici, costituiscono infatti un'occasione importante di saluto, ricordo e condivisione del lutto, nel rispetto della storia, delle convinzioni e della sensibilità della persona defunta e dei suoi cari.

Il Comune di Trento riconosce il valore di tutte le forme di commiato e si impegna a garantire pari dignità e rispetto alle diverse tradizioni religiose, spirituali e laiche, favorendo la possibilità di celebrare cerimonie coerenti con le volontà e i valori della persona scomparsa. Di seguito sono riportate le principali informazioni pratiche per organizzare il funerale e gli adempimenti connessi.

F.1 - Come organizzare un funerale

I familiari di una persona defunta possono rivolgersi per l'organizzazione del funerale e dei servizi connessi a qualsiasi impresa di settore di loro preferenza. Qualora lo desiderino, possono ricorrere ai Servizi funerari del Comune di Trento, il quale fornisce un servizio completo di onoranze funebri offrendo i seguenti servizi:

- trasporto funebre nel comune, nazionale ed estero;
- disbrigo delle pratiche funerarie e cimiteriali;

- cofani funebri e urne cinerarie;
- vestizione della salma;
- organizzazione della cerimonia funebre presso le chiese cittadine, la chiesa del Cimitero civico e la Sala del commiato;
- pubblicazione del necrologio sui quotidiani locali e online;
- memorie a ricordo;
- addobbi floreali per la camera mortuaria e il feretro;
- manifesti in formato A3 su carta patinata;
- inumazione, tumulazione o cremazione;
- cerimonia di saluto prima della cremazione.

In questi casi è sufficiente contattare l'Ufficio Servizi funerari che fornirà tutte le informazioni necessarie.

Gli **orari** per organizzare i funerali sono i seguenti:

- dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

I **documenti** da portare con sé sono:

- constatazione di decesso in originale (per decessi in abitazione o Rsa del territorio);
- documento di identità della persona deceduta;
- documento d'identità del/dei parente/i più prossimo/i per autocertificazione in caso di cremazione;
- codice fiscale dell'intestatario della fattura.
- è consigliato disporre di una fotografia della persona deceduta in formato digitale o cartaceo e una proposta del testo per manifesti, memorie e necrologi.

F.2 - Decesso all'estero

Il decesso di una persona all'estero richiede alcuni adempimenti amministrativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti in Italia. In queste situazioni è necessario ottenere la documentazione rilasciata dalle autorità del Paese in cui è avvenuto il decesso e organizzare, se richiesto dai familiari, il trasferimento della salma, delle ceneri o dei resti mortali nel luogo di destinazione.

Le procedure possono variare in base allo Stato interessato. Per questo motivo è consigliabile prendere contatto quanto prima con il Consolato o l'Ambasciata italiana competente per territorio, che può fornire assistenza ai familiari e indicazioni sulla documentazione necessaria.

I Servizi funerari del Comune di Trento possono supportare i familiari nell'organizzazione del rimpatrio della persona defunta e nel disbrigo delle pratiche funerarie e cimiteriali connesse, collaborando, ove necessario, con le autorità consolari operanti nel Paese estero.

F.3 - Rimpatrio della persona defunta

I Servizi funerari prestano particolare attenzione alle esigenze religiose e culturali delle diverse comunità presenti sul territorio e, ove possibile, collaborano con i familiari affinché il trasferimento della persona defunta avvenga nel rispetto delle tradizioni e delle prescrizioni confessionali.

Quando i familiari desiderano che la persona defunta sia sepolta nel proprio Paese di origine o in un altro Stato, è possibile organizzare il trasferimento all'estero nel rispetto della normativa italiana e di quella prevista dal Paese di destinazione.

I Servizi funerari forniscono assistenza per il disbrigo delle pratiche necessarie e curano il trasferimento della persona defunta fino all'aeroporto di partenza. Le successive operazioni di trasporto internazionale e di presa in carico nel Paese di destinazione vengono effettuate secondo le modalità previste dalle autorità competenti e dagli operatori incaricati.

I Servizi funerari provvedono inoltre al rilascio del passaporto mortuario e della restante documentazione necessaria per il trasferimento all'estero della persona defunta, curandone, ove richiesto, la postilla o la legalizzazione e predisponendo gli ulteriori documenti eventualmente previsti dalla normativa del Paese di destinazione.

Per avviare la procedura è necessario comunicare tempestivamente la destinazione finale e fornire la documentazione eventualmente richiesta dalle autorità consolari o dalle autorità del Paese di destinazione. Tempi e modalità possono variare in relazione alla destinazione e agli adempimenti previsti dalla normativa locale.

F.4 - Commiato laico

Dall'ottobre 2023 all'interno del Cimitero Monumentale di Trento è possibile celebrare le cerimonie funebri laiche nell'apposita sala denominata "Sala del Commiato".

Il funerale laico, o civile, è la cerimonia funebre organizzata per il saluto di una persona cara, senza alcun riferimento alla religione: si omaggia la vita del defunto, accompagnando il ricordo con musiche, letture o altri contributi commemorativi.

La sala viene ceduta con un limite orario di 30 minuti per ogni cerimonia ed è dotata di posti a sedere con panche in legno ed è

attrezzata con un monitor, un microfono e dispone di collegamenti per periferiche di proprietà degli utenti.

La richiesta va presentata dai familiari durante l'organizzazione del funerale o dalle imprese di servizi funebri.

F.5 - Chi paga il funerale

In linea generale, chi si presenta presso i Servizi funerari del Comune di Trento per organizzare un funerale o richiedere un servizio cimiteriale è tenuto a pagare ciò che ha chiesto e si presume che agisca con il consenso degli altri familiari interessati.

È importante ricordare che:

- non è possibile emettere più fatture intestate pro quota a più persone per il medesimo funerale;
- ordinare e pagare un funerale non equivale in modo automatico ad accettazione tacita dell'eredità, poiché tali spese sono generalmente considerate espressione di doveri morali e familiari e non l'adempimento di un peso ereditario;
- in caso di indigenza, il Comune può intervenire sostenendo le spese funerarie delle persone decedute nel proprio territorio.

F.6 - Detrazione fiscale delle spese funebri

La normativa fiscale prevede la possibilità di detrarre dall'IRPEF il 19% delle spese funebri sostenute in occasione di un decesso, indipendentemente dal grado di parentela con il defunto.

👉 La detrazione spetta su un importo massimo di euro 1.550 per ciascun decesso, con un beneficio fiscale massimo pari a euro 294,50 (importi validi per l'anno 2026, salve successive modifiche normative).

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato con strumenti tracciabili. Nel caso dei Servizi funerari, il pagamento avviene mediante avviso di pagamento pagoPA. Ai fini della detrazione fiscale sono inoltre considerati validi gli altri strumenti di pagamento tracciabili previsti dalla normativa vigente, quali carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, nonché ogni altro mezzo di pagamento che consenta la tracciabilità dell'operazione. È pertanto importante conservare la fattura e la documentazione attestante il pagamento.

La fattura viene intestata alla persona che richiede il servizio funerario e che assume l'obbligo di pagamento nei confronti dei Servizi funerari. Non è possibile intestare la fattura a persone diverse che non abbiano richiesto il servizio, anche se parenti della persona defunta.

Il servizio funebre costituisce una prestazione unitaria e dà luogo all'emissione di un'unica fattura. Non è pertanto possibile suddividere il medesimo funerale in più fatture intestate a soggetti diversi al fine di ripartire la spesa tra più familiari.

Pagamento rateale. Qualora il pagamento del funerale avvenga in più rate, la detrazione fiscale segue il principio del pagamento effettivamente sostenuto. Le somme versate potranno pertanto essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ciascuna rata è stata effettivamente pagata, purché il pagamento sia effettuato con modalità tracciabili e sia adeguatamente documentato.

Ad esempio, se una parte della spesa viene pagata nel 2026 e il saldo nel 2027, gli importi potranno essere considerati nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, secondo il principio di cassa applicabile agli oneri detraibili.

Il pagamento rateale non consente in ogni caso di superare il limite massimo di euro 1.550 previsto per ciascun decesso (importo valido per l'anno 2026, salvo successive modifiche normative).

Per informazioni sulla corretta fruizione della detrazione fiscale e sulla documentazione da conservare è consigliabile rivolgersi a un CAF, a un professionista abilitato o consultare le istruzioni pubblicate annualmente dall'Agenzia delle Entrate.

F.7 - Il funerale a carico del Comune

L'ordinamento prevede che ogni persona deceduta abbia diritto a una sepoltura dignitosa. Per questo motivo, in particolari situazioni di difficoltà economica o sociale, il Comune può assumere a proprio carico le spese necessarie per il funerale e la sepoltura.

Il funerale a carico del Comune è disposto nei seguenti casi:

- per persone indigenti, ossia prive di risorse economiche e senza familiari che possano provvedere alle esequie;
- quando i familiari intendano occuparsi del funerale ma non dispongano delle risorse economiche necessarie per sostenerne il costo;
- per persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, ossia quando nessuno provvede alle esequie;
- quando non sia stato possibile accertare l'identità della persona defunta;
- per i bambini nati morti e i bambini non nati.

I familiari che ritengano di non essere in grado di sostenere le spese del funerale possono presentare apposita richiesta ai Servizi funerari. La situazione economica dichiarata sarà successivamente verificata dagli uffici comunali competenti.

Qualora vengano accertati i presupposti previsti dalla normativa, il Comune provvede all'organizzazione del funerale e della sepoltura secondo criteri di sobrietà, dignità e rispetto della persona defunta.

È importante ricordare che l'intervento del Comune non comporta necessariamente l'assunzione definitiva delle spese funerarie. Nei casi previsti dalla legge e dal regolamento comunale, le somme sostenute dall'Amministrazione possono essere richieste ad alcuni familiari (quali, ad esempio, coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), salvo che venga accertata una situazione di indigenza o di effettiva impossibilità economica.

Per consentire lo svolgimento delle necessarie verifiche e l'organizzazione del servizio, è importante che i familiari segnalino tempestivamente la propria situazione ai Servizi funerari.

Il riconoscimento del funerale a carico del Comune non dipende dalla cittadinanza o dalla residenza della persona defunta, ma dalle condizioni previste dalla legge e dal regolamento comunale.

F.8 - Il funeral deposit

Alcune persone scelgono di programmare anticipatamente le proprie esequie, accantonando in vita le somme necessarie per coprire, in tutto o in parte, le future spese funerarie. Questa forma di previdenza funeraria, comunemente definita funeral deposit, consente di alleggerire i familiari dagli oneri economici e organizzativi che possono sorgere al momento del decesso. Attraverso il deposito anticipato di una somma di denaro, una persona può definire le principali caratteristiche del proprio funerale e assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per la sua realizzazione. Le modalità di costituzione, custodia e utilizzo delle somme variano in

base al soggetto presso il quale il deposito viene effettuato e alle condizioni contrattuali previste.

Il deposito delle spese funerarie non costituisce uno strumento successorio e non sostituisce il testamento. Si tratta piuttosto di uno strumento volto a favorire il rispetto delle volontà funerarie della persona e a garantire la copertura delle relative spese.

Una delle forme più diffuse di deposito delle spese funerarie è rappresentata dal cosiddetto **deposito post mortem**, servizio offerto da alcune associazioni per la cremazione aderenti al movimento SO.CREM. In tali casi il socio può affidare all'associazione un mandato per l'esecuzione delle proprie esequie e versare anticipatamente le somme necessarie per la copertura delle spese funerarie, sulla base di un preventivo concordato.

Al momento del decesso, l'associazione provvede a dare esecuzione alle disposizioni ricevute utilizzando le somme accantonate per l'organizzazione del funerale secondo le volontà espresse dal socio.

Anche sul territorio trentino è attivo un servizio di questo tipo, riservato ai soci della **SO.CREM Trento**, che consente di delegare all'Associazione l'organizzazione delle proprie esequie e di versare in anticipo le somme destinate alla copertura delle relative spese.

Per determinare l'importo da accantonare è possibile rivolgersi a qualsiasi impresa di onoranze funebri oppure ai Servizi funerari, richiedendo un preventivo personalizzato che tenga conto delle proprie esigenze e delle modalità con cui si desidera organizzare il funerale. È tuttavia opportuno considerare che il costo effettivo delle esequie potrebbe differire da quello preventivato, sia per effetto dell'andamento dei prezzi nel tempo, sia in ragione dei servizi che saranno concretamente necessari al momento del decesso.

G
Giudice tutelare e amministrazione di sostegno

Anche a motivo dell'aumento dell'età media della popolazione, sempre più frequentemente, nella gestione degli adempimenti conseguenti a un decesso, i familiari si trovano coinvolti in situazioni nelle quali intervengono l'amministratore di sostegno o il giudice tutelare. Ciò può accadere se la persona defunta era assistita da un amministratore di sostegno o se tale figura assiste un familiare prossimo della persona deceduta. In questi casi è utile conoscere le funzioni e i limiti dei soggetti coinvolti, così da assumere decisioni consapevoli e agevolare il corretto svolgimento delle pratiche.

G.1 - Il ruolo e i compiti dell'amministratore di sostegno

L'amministrazione di sostegno, istituita dalla legge n. 6/2004, ha lo scopo di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

👉 L'incarico dell'amministratore di sostegno cessa automaticamente con la morte del beneficiario. Dopo il decesso, quindi, l'amministratore di sostegno non rappresenta più la persona assistita e non può compiere atti in suo nome.

Accade tuttavia con una certa frequenza che l'amministratore di sostegno, pur non essendovi tenuto, sia disponibile a organizzare il funerale e svolgere le pratiche connesso, da solo o collaborando con eventuali familiari.

In questi casi l'amministratore di sostegno agisce in proprio e assume le medesime responsabilità di qualunque altro soggetto richieda un servizio funerario o cimiteriale. Sarà pertanto sua cura reperire le risorse necessarie al pagamento dei servizi richiesti, attingendo a proprie disponibilità, agli eventuali beni della persona defunta, ove ciò sia autorizzato dal Giudice tutelare, oppure rivolgendosi ai familiari tenuti a concorrere alle spese secondo le disposizioni vigenti.

L'amministratore di sostegno non può, per il solo fatto di avere ricoperto tale incarico, decidere autonomamente in ordine alla cremazione. Qualora il beneficiario abbia manifestato in vita le proprie volontà e sia necessario darvi esecuzione, è opportuno rivolgersi preventivamente al Giudice tutelare per verificare le modalità più corrette di procedere.

G.2 - Il Giudice tutelare

Il Giudice tutelare è un magistrato che ha il compito di proteggere le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia, nonché i minori d'età e altri soggetti che necessitano di particolare tutela. Tra le sue funzioni rientrano la nomina e la vigilanza sugli amministratori di sostegno, sui tutori e sui curatori, nonché il rilascio delle autorizzazioni previste per il compimento di determinati atti.

Nella maggior parte dei casi i familiari non devono rivolgersi al Giudice tutelare per organizzare un funerale. Alcune situazioni però necessitano del suo intervento:

- quando la persona defunta era assistita da un amministratore di sostegno;
- quando il funerale o altre decisioni conseguenti al decesso devono essere assunte da una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, tutela o altra misura di protezione;
- quando la persona defunta era l'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori.

G.3 - Se il lutto coinvolge un minore o una persona tutelata

Quando il decesso riguarda direttamente un minore oppure coinvolge una persona minore d'età o sottoposta a tutela o amministrazione di sostegno, possono essere necessari particolari adempimenti e l'intervento del Giudice tutelare.

G.3.1 - Il minore è la persona defunta

Per i nati morti e per i prodotti del concepimento il Comune offre la sepoltura gratuita .

Per i bambini di età inferiore ai dieci anni sono invece previste tariffe agevolate per il funerale e la cremazione.

Il Cimitero civico dispone altresì di aree dedicate all'inumazione dei bambini e del Giardino dei bambini non nati, uno spazio destinato al ricordo e alla sepoltura dei prodotti del concepimento e dei nati morti, nel rispetto delle volontà e della sensibilità dei genitori.

G.3.2 - Se il defunto era l'unico genitore del minore

La morte dell'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale richiede l'immediato intervento del Giudice tutelare, cui spetta

adottare i provvedimenti necessari per la tutela del minore, compresa la nomina di un tutore.

Fino all'adozione dei provvedimenti del Giudice tutelare, alcune decisioni relative al funerale o ad altri adempimenti conseguenti al decesso potrebbero richiedere tempi e modalità particolari. I Servizi funerari collaborano con gli uffici giudiziari e con i familiari affinché le pratiche necessarie possano svolgersi nel modo più rapido e rispettoso possibile.

G.3.3 - Il consenso alla cremazione o all'affidamento dell'urna cineraria

Quando il consenso alla cremazione o all'affidamento dell'urna cineraria deve essere espresso da un minore, esso viene manifestato dal suo rappresentante legale.

Pertanto, se il minore ha un genitore esercente la responsabilità genitoriale, è quest'ultimo a sottoscrivere la dichiarazione necessaria in nome e per conto del figlio. Nei casi più complessi o dubbi, i Servizi funerari forniscono le indicazioni necessarie e, se del caso, invitano i familiari a rivolgersi al Giudice tutelare.

H
Hospice

L'Hospice è una struttura dedicata all'assistenza delle persone affette da malattie in fase avanzata, quando l'obiettivo principale della cura è garantire la migliore qualità di vita possibile, alleviando la sofferenza e accompagnando la persona nel percorso di fine vita.

Le **cure palliative** considerano la persona nella sua globalità e non si limitano agli aspetti fisici della malattia, ma tengono conto anche dei bisogni psicologici, relazionali, spirituali e organizzativi.

L'accesso all'Hospice avviene sulla base della valutazione dei bisogni della persona e del percorso assistenziale più appropriato. Prima dell'ingresso, il personale della struttura prende generalmente contatto con il caregiver per fornire le prime informazioni relative al ricovero, alle modalità di accesso e all'organizzazione della struttura.

Al momento dell'ingresso vengono fornite al paziente e alle persone di riferimento le **informazioni** necessarie sulla degenza, sull'équipe assistenziale e sui servizi disponibili. Le modalità di visita e di presenza dei familiari possono variare in relazione all'organizzazione della struttura e alle esigenze assistenziali. È quindi opportuno chiedere direttamente all'Hospice le condizioni previste al momento del ricovero.

H. 1 - Il ruolo della famiglia e del caregiver

Il percorso assistenziale viene condiviso, quando possibile, con il paziente, con il caregiver e con gli altri familiari coinvolti. La famiglia può ricevere informazioni sull'evoluzione della situazione, sulle modalità dell'assistenza e sulle diverse possibilità che possono presentarsi durante la permanenza.

L'Hospice può offrire anche un **sostegno specifico ai familiari**, attraverso l'ascolto, il supporto psicologico e altri servizi messi a disposizione dalla struttura.

La permanenza in Hospice può rappresentare anche un periodo di **sollievo per il caregiver**, consentendogli di interrompere in modo temporaneo l'assistenza continuativa e di recuperare energie, mantenendo comunque il rapporto con la persona ricoverata.

Quando il percorso assistenziale prevede un possibile rientro al domicilio, l'équipe può accompagnare la famiglia nella valutazione delle necessità organizzative e assistenziali e nella verifica dei servizi necessari per la prosecuzione delle cure a casa.

Qualora invece il rientro al domicilio non sia possibile, possono essere valutate con la famiglia altre soluzioni assistenziali, anche attraverso i percorsi previsti per l'accesso alle strutture residenziali.

H.2 - Quando la vita si avvicina alla fine

Quando le condizioni della persona indicano l'avvicinarsi della fine della vita, l'équipe condivide con il paziente e con i familiari l'evoluzione della situazione e le modalità dell'assistenza.

In questa fase viene prestata particolare attenzione al comfort della persona malata e ai bisogni della famiglia. I familiari vengono

accompagnati nella comprensione di ciò che sta accadendo e possono concordare con il personale le modalità della propria presenza, compresa, quando prevista, la possibilità di pernottare in struttura.

Vengono inoltre considerate le eventuali esigenze spirituali o religiose.

In questa fase possono essere affrontate con la famiglia anche alcune questioni relative alle volontà della persona per il momento successivo al decesso, comprese quelle riguardanti le esequie, la cremazione e la vestizione, nel rispetto della volontà del paziente e delle procedure previste dalla struttura.

H.3 - In caso di decesso

In caso di decesso all'interno dell'Hospice, il personale informa i familiari sulle procedure che seguiranno e sulla gestione della salma.

La famiglia viene accompagnata negli aspetti organizzativi immediatamente successivi al decesso e riceve le indicazioni necessarie per i passaggi successivi.

Può inoltre essere concordata con il personale la comunicazione relativa alla partenza della salma dalla struttura.

L'Hospice può quindi rappresentare, anche nel momento del decesso, un punto di riferimento per i familiari, aiutandoli a comprendere ciò che accade e fornendo le prime indicazioni necessarie.

H.4 - Dopo il decesso

L'attenzione dell'Hospice nei confronti della famiglia può proseguire anche dopo il decesso. Le modalità e i servizi disponibili possono variare da una struttura all'altra. È quindi opportuno chiedere direttamente all'Hospice quali forme di accompagnamento e sostegno siano previste dopo il decesso.

Nel caso di **Casa Hospice Cima Verde**, a distanza di alcuni mesi il caregiver viene ricontattato per raccogliere la sua esperienza sull'assistenza ricevuta e per offrirgli la possibilità di partecipare a iniziative di sostegno nell'elaborazione del lutto.

I
Invalidità e accompagnamento

I.1 - Pensione di invalidità e altre prestazioni assistenziali

Le prestazioni assistenziali riconosciute in ragione dell'invalidità civile cessano con il decesso della persona beneficiaria. Rientrano in questa categoria, ad esempio, la pensione di invalidità civile, l'assegno mensile di assistenza e le altre provvidenze economiche erogate in relazione allo stato di invalidità. Tali prestazioni non sono reversibili ai superstiti e **non si trasferiscono agli eredi**. Qualora, dopo il decesso, vengano accreditate somme non dovute, l'ente erogatore può richiederne la restituzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Per ogni chiarimento sulla posizione della persona defunta o sugli eventuali adempimenti ancora necessari è possibile rivolgersi all'INPS oppure a un CAF o a un patronato.

I.2 - Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento cessa con il decesso della persona beneficiaria e non può essere trasferita agli eredi o ad altri familiari.

Può tuttavia accadere che sia maturata una mensilità relativa a un periodo precedente al decesso oppure che vengano accreditate somme successivamente non dovute. In questi casi è opportuno

verificare la situazione con l'INPS o con un CAF, al fine di accertare eventuali importi spettanti oppure eventuali somme da restituire.

I.3 - Protesi e ausili

Molte persone con disabilità o non autosufficienti dispongono di ausili forniti dall'ASUIT, quali carrozzine, letti ortopedici, deambulatori, sollevatori o altri dispositivi dati in comodato d'uso.

Dopo il decesso tali ausili devono generalmente essere restituiti secondo le modalità indicate dall'ASUIT, che può provvedere direttamente al ritiro oppure fornire istruzioni per la riconsegna presso le sedi o i magazzini competenti. È pertanto consigliabile contattare il servizio competente prima di disporre dei beni.

Le protesi e gli ausili acquistati direttamente dalla persona defunta, invece, entrano a far parte del patrimonio ereditario e possono essere conservati dagli eredi o destinati secondo le loro decisioni.

I.4 - Contrassegni, tessere e agevolazioni

Col decesso cessano le agevolazioni e i benefici riconosciuti in ragione dello stato di invalidità, comprese tessere, autorizzazioni e benefici tariffari o di circolazione. In particolare, il contrassegno unificato di parcheggio per persone con disabilità (CUDE) rilasciato dal Comune non è più utilizzabile e perde immediatamente efficacia. Esso deve essere restituito oppure viene annullato d'ufficio a seguito della comunicazione del decesso. Cessa inoltre la Disability Card (Carta europea della disabilità).

Per conoscere gli adempimenti necessari relativi ad altri benefici o agevolazioni è opportuno rivolgersi all'ente che li aveva riconosciuti oppure agli uffici competenti.

J
Job e lavoro all'estero

J.1 - TFR, retribuzioni e altre competenze residue

Se la persona defunta era ancora in attività lavorativa, è opportuno verificare l'esistenza di somme maturate e non ancora corrisposte, quali:

- il trattamento di fine rapporto (**TFR**);
- **stipendi**, arretrati o altre competenze ancora dovute;
- eventuali indennità previste dal contratto di lavoro o dalla normativa di settore.

Le modalità di liquidazione e i soggetti aventi diritto variano in funzione del rapporto di lavoro e della disciplina applicabile. In generale, tali somme entrano a far parte dell'asse ereditario oppure sono attribuite ai soggetti individuati dalla legge.

J.2 - Pensioni e contributi maturati all'estero

Se la persona defunta ha lavorato all'estero, è opportuno verificare l'esistenza di pensioni, contributi previdenziali o altre prestazioni maturate presso enti stranieri. In molti casi, soprattutto nell'ambito dell'Unione europea o di Paesi che hanno stipulato convenzioni di sicurezza sociale con l'Italia, i periodi di lavoro svolti all'estero possono essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento di pensioni o di prestazioni ai superstiti. Le modalità di calcolo e i

requisiti variano però a seconda dello Stato interessato e della normativa applicabile.

Per orientarsi tra le diverse discipline è consigliabile rivolgersi a un patronato oppure all'INPS, che può fornire informazioni sulle procedure previste nei casi regolati dalla normativa europea o da convenzioni internazionali, nonché indirizzare verso gli enti previdenziali esteri competenti.

J.3 - Lavoratori frontalieri

Per i lavoratori frontalieri (persone che svolgono un'attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui risiedono abitualmente,) o per coloro che hanno svolto parte della propria attività lavorativa in uno Stato diverso da quello di residenza, gli adempimenti previdenziali post mortem possono risultare più complessi.

Oltre a verificare l'eventuale diritto a pensioni o prestazioni ai superstiti, può essere necessario accertare l'esistenza di contributi versati all'estero, di fondi pensione integrativi o di altre prestazioni previste dalla legislazione del Paese in cui è stata svolta l'attività lavorativa. In questi casi è generalmente opportuno rivolgersi a un patronato o a un professionista esperto in materia previdenziale internazionale.

J.4 - Casse professionali e altre forme previdenziali di categoria

Se la persona defunta esercitava una professione regolamentata, è opportuno verificare la posizione presso la relativa cassa previdenziale o presso altri enti di categoria.

Molte casse professionali prevedono infatti prestazioni a favore dei superstiti, la liquidazione di indennità, il pagamento di quote maturate oppure altre forme di sostegno economico.

Analogamente, è consigliabile verificare l'eventuale adesione a fondi pensione complementari o ad altre forme di previdenza integrativa, per conoscere le eventuali prestazioni spettanti ai beneficiari.

K
Key documents

K.1 - I documenti da conservare e i tempi di conservazione

Dopo il decesso è consigliabile raccogliere e conservare in un unico fascicolo tutta la documentazione relativa alla persona defunta e alle pratiche conseguenti. Una corretta archiviazione consente di evitare smarrimenti, duplicazioni di richieste e inutili perdite di tempo. I principali documenti da conservare sono i seguenti:

Certificato di morte	Senza limiti di tempo.
Autorizzazioni funerarie e cimiteriali	Per tutta la durata della sepoltura, della concessione cimiteriale o dell'affidamento dell'urna e, prudenzialmente, anche dopo
Fatture relative al funerale e alle altre spese sostenute	Fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale siano state eventualmente utilizzate ai fini fiscali e, successivamente, fino alla scadenza dei termini previsti per gli eventuali controlli dell'Amministrazione finanziaria (ordinariamente cinque anni)
Dichiarazione di successione e relativa documentazione	Senza limiti di tempo. È il principale documento relativo alla successione e può risultare necessario anche a distanza di molti anni

Atti notarili (accettazione o rinuncia all'eredità, divisioni ereditarie ecc.)	Senza limiti di tempo
Documentazione bancaria, finanziaria e assicurativa	Almeno fino alla completa definizione di tutti i rapporti e, prudenzialmente, per i dieci anni successivi
Comunicazioni dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e di altri enti pubblici	Fino alla conclusione delle pratiche e, per gli atti che producono effetti permanenti, senza limiti di tempo.
Provvedimenti dell'Autorità giudiziaria	Senza limiti di tempo

In caso di dubbio è sempre consigliabile evitare di eliminare la documentazione e chiedere indicazioni al professionista che segue la pratica (notaio, commercialista, CAF o consulente) oppure all'ente competente.

K.2 - Dove reperire i documenti

Non sempre tutta la documentazione è disponibile subito. Prima di richiedere duplicati è opportuno verificare se i documenti siano conservati presso l'abitazione della persona defunta, in cassette di sicurezza, archivi digitali o presso professionisti di fiducia.

Molti documenti possono inoltre essere richiesti nuovamente agli enti che li hanno emessi, quali il Comune, l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, gli istituti bancari, le compagnie assicurative o altri soggetti interessati, secondo le rispettive procedure.

K.3 - Archiviazione e copie digitali

È consigliabile predisporre un fascicolo, cartaceo o digitale, contenente tutta la documentazione relativa al decesso e alle successive pratiche amministrative.

La scansione dei documenti più importanti e la loro conservazione in formato digitale possono agevolarne la consultazione e ridurre il rischio di smarrimento. È tuttavia opportuno custodire con particolare attenzione i documenti originali che, per legge o per esigenze amministrative, potrebbero essere richiesti in originale.

L
Lavoro domestico e assistenza alla persona

L.1 - Badanti, assistenti familiari e caregiver

In molte situazioni la persona defunta era assistita da una badante, da un assistente familiare o da un caregiver, ossia da una persona che presta assistenza continuativa, anche in regime di convivenza.

👉 Il rapporto di lavoro con l'assistente si estingue automaticamente con il decesso della persona assistita, poiché viene meno l'oggetto stesso della prestazione lavorativa.

Resta tuttavia necessario verificare:

- la presenza di retribuzioni maturate e non ancora corrisposte;
- il trattamento di fine rapporto (TFR), se dovuto;
- rimborsi spese o altre competenze previste dal contratto.

Tali somme, se dovute, sono a carico della massa ereditaria.

L.2 - Assistenza convivente e aspetti pratici

Quando l'assistente abitava con la persona defunta, il decesso comporta anche la cessazione del titolo di utilizzo dell'abitazione.

In tali casi è opportuno regolare con tempestività:

- la permanenza nell'alloggio nei giorni immediatamente successivi al decesso;
- la riconsegna delle chiavi e degli spazi occupati;
- gli effetti personali dell'assistente.

Eventuali soluzioni temporanee possono essere concordate con i familiari o con gli eredi, anche per consentire un ordinato allontanamento.

L.3 - Ruolo dei familiari e gestione dell'assistenza

La presenza di una figura di assistenza domiciliare non sostituisce né modifica i diritti successori dei familiari.

Dopo il decesso, le decisioni relative ai rapporti con l'assistente (pagamenti, cessazione del rapporto, gestione degli effetti personali) spettano agli eredi o ai soggetti che si occupano delle prime incombenze pratiche.

👉 In caso di assistenza organizzata tramite cooperative, agenzie o servizi domiciliari, è opportuno comunicare tempestivamente il decesso al soggetto erogatore del servizio.

L.4 - Assistenza formale e informale

Il nucleo familiare allargato comprende spesso anche persone che, pur non essendo legate da vincoli giuridici, hanno svolto un ruolo stabile di assistenza. È importante distinguere tra:

- **rapporti di lavoro regolari** (badanti, assistenti familiari);
- **forme di assistenza informale** (amici, caregiver non retribuiti).

M
Medico curante e medicina legale

M.1 - Constatazione del decesso

Il decesso deve essere accertato da un medico, che ne constata l'avvenimento e redige la relativa documentazione sanitaria. Le modalità variano a seconda che il decesso avvenga in abitazione, in struttura sanitaria o sociosanitaria oppure in luogo pubblico.

Nel caso di decesso in abitazione, i familiari devono contattare il medico curante oppure il servizio di continuità assistenziale (guardia medica). Se il decesso avviene in ospedale o in una struttura residenziale, gli adempimenti sanitari vengono curati direttamente dalla struttura.

M.2 - Certificato medico e scheda ISTAT di morte

Il medico che accerta il decesso compila la documentazione prevista dalla legge. Tra questi documenti riveste particolare importanza la scheda **ISTAT di morte**, che contiene informazioni di carattere sanitario e statistico necessarie per la formazione delle statistiche nazionali sulla mortalità.

I familiari non devono normalmente compiere particolari adempimenti per la compilazione della scheda, che viene predisposta e trasmessa dal medico.

M.3 - Medico di famiglia

Con il decesso della persona assistita cessa automaticamente anche il rapporto con il medico di medicina generale (il c.d. medico di famiglia) o con il pediatra di libera scelta.

Di norma i familiari non devono presentare alcuna comunicazione specifica per ottenere la cancellazione dagli elenchi degli assistiti, poiché l'informazione del decesso viene acquisita attraverso i flussi informativi tra l'Ufficio di stato civile, l'Anagrafe e il servizio sanitario.

M.4 - Medicina legale e 'Autorità giudiziaria

In alcuni casi il decesso richiede l'intervento del medico necroscopo, della medicina legale o dell'Autorità giudiziaria. Ciò avviene, ad esempio, quando la morte sia avvenuta in circostanze improvvise o violente, in conseguenza di incidenti, suicidi o eventi che richiedano accertamenti sulle cause del decesso, oppure quando non sia possibile individuare con certezza l'origine naturale della morte.

In tali situazioni alcune operazioni funerarie o cimiteriali possono essere temporaneamente sospese fino al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti. I familiari non devono tuttavia preoccuparsi degli adempimenti amministrativi connessi a tali procedure: i Servizi funerari comunali seguono direttamente i rapporti con la medicina legale e con le altre autorità coinvolte, fornendo tutte le informazioni e l'assistenza necessarie.

N
Normativa di riferimento

N.1 - Amministrazione di sostegno

L'istituto dell'amministrazione di sostegno è disciplinato dagli articoli 404 e seguenti del Codice civile (riformato dalla L. n. 4/2006) .

N.2 - Polizia mortuaria

Le attività funerarie, cimiteriali e di polizia mortuaria sono disciplinate da un complesso di norme statali, provinciali e comunali. In particolare assumono rilievo:

- il D.P.R. n. 285/1990, regolamento nazionale di polizia mortuaria;
- la L. n. 130/2001, su cremazione e dispersione delle ceneri;
- la L.P. n. 7/2008, per la disciplina Provinciale della cremazione;
- il Regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune di Trento, che regola i servizi funerari e i cimiteri comunali.

N.3 - Successioni

Le principali disposizioni in materia di successione sono contenute nel Libro II del Codice civile (articoli 456 e seguenti).

Per gli aspetti fiscali trovano inoltre applicazione il D.Lgs. n. 346/1990, Testo unico delle disposizioni sull'imposta sulle successioni e donazioni, nonché la normativa tributaria vigente.

O
Organizzazioni e abbonamenti

O.1 - Associazioni, partiti e altre organizzazioni

Con il decesso cessano i rapporti associativi facenti capo alla persona defunta, quali l'iscrizione ad associazioni culturali, sportive o di volontariato, a partiti politici, organizzazioni sindacali, ordini o collegi professionali, circoli ricreativi e altri enti associativi. È tuttavia opportuno verificare se l'organizzazione preveda particolari adempimenti, soprattutto qualora siano attivi servizi collegati all'iscrizione, **quote associative** oppure coperture assicurative.

In molti casi è sufficiente comunicare il decesso, allegando copia del certificato o dell'estratto dell'atto di morte, affinché l'ente provveda all'aggiornamento delle proprie banche dati e alla cessazione del rapporto associativo.

O.2 - Disdetta di iscrizioni e abbonamenti

Dopo il decesso è opportuno verificare l'esistenza di iscrizioni o abbonamenti intestati alla persona defunta, quali riviste e quotidiani, palestre, servizi televisivi e di streaming, piattaforme digitali, abbonamenti telefonici o altri servizi a rinnovo automatico.

In molti casi il rapporto si estingue con la comunicazione del decesso; in altri può essere prevista la facoltà degli eredi di subentrare nel contratto o di richiederne la cessazione anticipata.

👉 Particolare attenzione merita la presenza di abbonamenti o servizi attivati esclusivamente **online**, che potrebbero continuare a rinnovarsi automaticamente anche dopo il decesso. Per evitare addebiti non dovuti è consigliabile controllare gli addebiti bancari o sulla carta di pagamento della persona defunta e comunicare tempestivamente il decesso ai soggetti interessati, conservando copia delle richieste inviate.

P
Pensioni e previdenza

P.1 - Comunicazioni all'ente pensionistico

Se la persona defunta percepiva una pensione erogata dall'INPS, la comunicazione del decesso viene normalmente acquisita dall'Istituto attraverso i flussi informativi provenienti dai Comuni e dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

È comunque consigliabile verificare la situazione previdenziale della persona defunta e rivolgersi all'INPS oppure a un CAF per accertare eventuali prestazioni spettanti ai superstiti.

Se la pensione era erogata da enti diversi dall'INPS, quali ad esempio casse professionali o altri istituti previdenziali, è opportuno contattare direttamente l'ente interessato per conoscere gli adempimenti necessari.

P.2 - Pensione ai superstiti

La morte di una persona pensionata oppure di un lavoratore ancora in attività può dare diritto a una prestazione pensionistica in favore dei superstiti.

Se la persona defunta era già pensionata, la prestazione prende il nome di pensione di reversibilità; se invece non era ancora pensionata, ma aveva maturato determinati requisiti contributivi,

può spettare una pensione indiretta. Quest'ultima è generalmente riconosciuta quando il lavoratore abbia maturato almeno quindici anni di contribuzione oppure almeno cinque anni di contribuzione, di cui tre nei cinque anni precedenti il decesso.

Possono avere diritto alla prestazione il coniuge superstite, la persona unita civilmente, i figli minori, i figli studenti o universitari entro determinati limiti di età, i figli inabili e, in mancanza di questi, altri familiari individuati dalla normativa previdenziale, quali i genitori oppure i fratelli e le sorelle che si trovino in specifiche condizioni.

👉 La pensione ai superstiti non viene attribuita automaticamente. È pertanto necessario presentare una specifica domanda all'INPS, direttamente tramite i servizi telematici accessibili con SPID, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), oppure con l'assistenza di un CAF. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso della persona assicurata o pensionata.

P.3 - Ultimi ratei di pensione non riscossi

Può accadere che la persona defunta abbia maturato una o più mensilità di pensione non riscosse prima del decesso, ad esempio la quota di pensione relativa all'ultimo mese di vita oppure la quota maturata della tredicesima mensilità.

Queste somme, denominate ratei maturati e non riscossi, entrano nell'asse ereditario e possono essere richieste dagli eredi secondo le regole ordinarie della successione, anche qualora non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Nel caso in cui chi vi ha diritto non si attivi, l'INPS può provvedere, in determinate situazioni, alla liquidazione d'ufficio degli eventuali ratei

ancora dovuti. Negli altri casi, oppure quando vi siano più eredi, è necessario presentare una specifica domanda di liquidazione.

La richiesta può essere presentata con le modalità indicate prima.

P.4 - Previdenza complementare

Oltre alla previdenza obbligatoria, è opportuno verificare se la persona defunta avesse aderito a una forma di previdenza complementare, per esempio un fondo pensione, aperto o individuale.

In presenza dei requisiti previsti dal regolamento del fondo, i beneficiari possono avere diritto a prestazioni in forma di rendita oppure di capitale.

In Trentino-Alto Adige è inoltre opportuno verificare se la persona defunta avesse aderito a forme di previdenza complementare territoriali, quali il fondo pensione negoziale **Laborfonds**, destinato ai lavoratori dipendenti della Regione, oppure ad altre forme aderenti al progetto regionale Pensplan. In questi casi è necessario rivolgersi direttamente al fondo o al relativo servizio amministrativo per conoscere le prestazioni eventualmente spettanti ai beneficiari.

Q
Questioni abitative

Q.1 - Se muore il proprietario di casa

Se la persona defunta era proprietaria dell'abitazione, l'immobile entra a far parte dell'asse ereditario e viene devoluto agli eredi secondo le regole della successione, legittima o testamentaria.

Fino alla definizione della successione, l'immobile resta intestato al defunto, ma può essere utilizzato dagli eredi nei limiti della comunione ereditaria.

La presenza di **persone che abitavano con il defunto** non modifica automaticamente i diritti sull'immobile. In particolare:

- gli eredi conviventi (coniuge, persona unita civilmente, figli o altri parenti) subentrano nella proprietà secondo le rispettive quote ereditarie e possono continuare ad abitare l'immobile in qualità di comproprietari;
- i conviventi non eredi (ad esempio partner non coniugati) non acquisiscono diritti sull'abitazione per il solo fatto della convivenza. In assenza di specifiche disposizioni testamentarie o situazioni giuridiche particolari, la permanenza nell'immobile deve essere concordata con gli eredi.

👉 In pratica: la convivenza da sola non basta a diventare eredi né a garantire automaticamente il diritto di restare nella casa, salvo situazioni giuridiche specifiche.

Q.2 - Successione nel contratto di affitto

Se la persona defunta era conduttrice di un immobile in locazione, il contratto non si estingue automaticamente con il decesso. Il rapporto può:

- proseguire in favore dei familiari conviventi che abitavano stabilmente nell'immobile e che possono subentrare nel contratto secondo la normativa vigente;
- oppure essere risolto dagli eredi, secondo le modalità previste dal contratto e dalla legge.

È sempre necessario comunicare il decesso al locatore o all'amministratore dell'immobile.

Per quanto riguarda i canoni di locazione:

- i canoni maturati fino alla data del decesso costituiscono un debito del defunto e rientrano nell'asse ereditario, con conseguente responsabilità degli eredi;
- i canoni successivi al decesso sono dovuti solo se il contratto prosegue in capo a soggetti legittimati al subentro.

Q.3 - Spese condominiali

Le spese condominiali seguono la titolarità o il godimento dell'immobile e si distinguono in spese ordinarie e straordinarie.

Le spese ordinarie (ad esempio manutenzione ordinaria e servizi condominiali) sono connesse all'uso dell'immobile e, in caso di locazione, possono essere poste a carico dell'inquilino.

Le spese straordinarie (ad esempio rifacimento del tetto, facciate, ascensore o altre opere strutturali) restano invece a carico del proprietario dell'immobile e, in caso di decesso, ricadono sugli eredi secondo le rispettive quote.

È opportuno che gli eredi comunichino tempestivamente il decesso all'amministratore di condominio, al fine di aggiornare l'anagrafe condominiale e garantire la corretta imputazione delle spese e delle comunicazioni.

R
Retribuzioni, TFR e attività lavorative

R.1 - Comunicazioni al datore di lavoro

È consigliabile informare tempestivamente il datore di lavoro del decesso, affinché possa avviare le procedure necessarie, predisporre la liquidazione delle competenze spettanti e fornire agli aventi diritto le informazioni relative alla documentazione da presentare. Nel caso di dipendenti pubblici, alcuni adempimenti possono essere curati direttamente dall'amministrazione di appartenenza in collaborazione con gli enti previdenziali competenti.

R. 2 - Ultime retribuzioni

Se la persona defunta era ancora in attività lavorativa, gli eredi o gli altri aventi diritto possono richiedere le retribuzioni maturate e non ancora corrisposte, quali stipendi, straordinari, ferie non godute, permessi, premi o altri emolumenti previsti dal contratto di lavoro. Le modalità di liquidazione dipendono dalla natura del rapporto di lavoro e dal contratto collettivo applicato. È pertanto opportuno contattare quanto prima il datore di lavoro o l'ufficio del personale per conoscere la documentazione necessaria.

R.3 - Trattamento di fine rapporto (TFR) e trattamento di fine servizio (TFS)

Con il decesso del lavoratore cessa il rapporto di lavoro e maturano, se spettanti, il trattamento di fine rapporto (TFR) oppure il trattamento di fine servizio (TFS).

Il TFR riguarda, in via generale, tutti i lavoratori dipendenti ed è costituito dalle quote accantonate annualmente dal datore di lavoro durante il rapporto di lavoro. In caso di decesso, esso spetta ai soggetti individuati dall'articolo 2122 del Codice civile (coniuge, persona unita civilmente, figli e, in mancanza, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado conviventi) oppure, in assenza di tali soggetti, entra a far parte dell'eredità.

Il TFS, invece, riguarda i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 ed è disciplinato da una normativa specifica. Anche in questo caso le modalità di liquidazione e i soggetti aventi diritto sono stabiliti dalla legge.

Non esiste un termine unico previsto dalla legge entro il quale il TFR debba essere corrisposto agli aventi diritto: il pagamento avviene secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato e dal contratto individuale.

R.4. Chiusura della partita IVA

Se la persona defunta esercitava un'attività professionale, artigianale, commerciale o di lavoro autonomo, occorre provvedere agli adempimenti connessi alla cessazione dell'attività.

La partita IVA deve essere chiusa mediante presentazione dell'apposita dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato (ad esempio un

commercialista, un consulente fiscale o un'associazione di categoria). La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività.

Qualora la persona fosse iscritta al Registro delle imprese, sarà inoltre necessario provvedere agli adempimenti presso la Camera di Commercio attraverso l'apposita procedura telematica.

È importante non trascurare tali adempimenti. La mancata chiusura della partita IVA può infatti comportare il permanere della posizione fiscale e, in alcuni casi, la prosecuzione degli obblighi amministrativi e contributivi. Inoltre, qualora l'attività sia iscritta ad albi, ordini professionali, camere di commercio o associazioni di categoria che prevedono quote annuali di iscrizione, tali quote possono continuare a maturare fino alla regolare cancellazione o, nei casi previsti, fino alla cancellazione d'ufficio per inattività.

Per evitare conseguenze amministrative o fiscali è pertanto consigliabile rivolgersi quanto prima al commercialista o al professionista che seguiva la posizione della persona defunta.

S
Sepoltura, cremazione e ceneri

In Italia sono ammesse solo tre tipologie di sepoltura, l'inumazione, vale a dire la sepoltura nella terra, la tumulazione, cioè quella in una tomba in muratura, e la cremazione.

L'inumazione e la tumulazione avvengono nel cimitero, mentre per le ceneri mortali sono possibili anche altre collocazioni di cui si dirà a breve.

Non è possibile invece ricorrere ad altre forme di trattamento della persona defunta quali la trasformazione in diamante delle ceneri mortali, la resomazione, il compostaggio umano ecc.

S.1 - Inumazione in campo comune

Questo sistema comporta la sepoltura in progressione (non è ammessa la scelta da parte dei familiari della posizione) d il defunto rimane sepolto fino a che non si è completato con le sepolture il giro dei campi di rotazione del cimitero. La durata di tale permanenza è pertanto differente a seconda del cimitero interessato: nel cimitero di Trento è attualmente attestata sui 23 – 24 anni invece, nei cimiteri periferici è molto variegata e va da un minimo di 20 anni fino ai 30 e oltre. Al termine del periodo di rotazione si provvede all'**esumazione** dei defunti ivi sepolti al fine di liberare spazio per le nuove esigenze di sepoltura delle persone che decederanno.

In prossimità di tale scadenza è previsto l'invio di una comunicazione scritta ai familiari che sarà possibile rintracciare attraverso ricerche anagrafiche.

I familiari interessati a mantenere il ricordo dei propri cari, possono richiedere la collocazione dei resti delle esumazioni in cellette allo scopo ottenute in concessione o il loro trasferimento presso altri cimiteri comunali e di altri comuni.

In caso di disinteresse da parte dei familiari si provvederà al conferimento dei resti mortali nell'ossario comune. Se necessario, qualora non via sia opposizione da parte dei familiari,si procederà alla cremazione e al conferimento delle ceneri nel cinerario comune. In entrambi i casi non sono previste iscrizioni a ricordo di tali defunti.

Lapidi, targhe e altri oggetti funebri, se non recuperati dai familiari, saranno demoliti e smaltiti.

L'inumazione può avvenire anche in sepoltura privata e in questo caso valgono le regole della tumulazione.

S.2 - Tumulazione

Tale sistema comporta la sepoltura in una tomba privata: in muratura (tombe di famiglia e/o posti singoli detti anche loculi).

L'assegnazione di tombe private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato **concessione cimiteriale**. Il concessionario acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito (nei cimiteri del comune di Trento è pari a 30 anni per posti in muratura e posti in terra e 70 per tombe di famiglia) e alle condizioni contenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria, rimanendo integra la proprietà del Comune.

Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della tomba privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario.

La concessione è soggetta al pagamento di una tariffa.

Alla scadenza della concessione è previsto l'invio di una comunicazione scritta ai familiari che sarà possibile rintracciare attraverso ricerche anagrafiche. È loro diritto **rinnovare** la concessione per un determinato periodo di tempo. Qualora la concessione non venga rinnovata, si provvede alla dissepoltura dei defunti al fine di liberare la tomba che può essere concessa ad altri richiedenti. In caso di disinteresse da parte dei familiari si provvederà al conferimento dei resti mortali nell'ossario comune. Se necessario, qualora non vi sia dissenso dei familiari, si procederà alla cremazione e al conferimento delle ceneri nel cinerario comune. In entrambi i casi non sono previste iscrizioni a ricordo di tali defunti.

Lapidi, targhe e altri oggetti funebri, se non recuperati dai familiari, saranno demoliti e smaltiti.

S.3 - Cremazione

Per chi sceglie la cremazione, le possibilità di collocazione delle ceneri mortali sono varie: esse possono essere sepolte in una tomba privata in concessione, affidate a un familiare perché le custodisce nella propria abitazione oppure disperse in natura o in cimitero, secondo la volontà espressa in vita dalla persona defunta. Per la sepoltura in cimitero le procedure sono uguali a quelle descritte nel paragrafo riguardante le sepolture in tombe private.

S.4 - Dispersione e affidamento delle ceneri

La **dispersione** delle ceneri mortali è possibile unicamente in presenza di manifestazione di volontà scritta del defunto. L'operazione può avvenire in luoghi pubblici (laghi, fiumi, torrenti, prati e boschi) fuori dai centri abitati e distanti dalle abitazioni e deve essere autorizzata dal Comune. L'urna vuota non deve essere abbandonata in loco ma smaltita secondo le regole della raccolta dei rifiuti urbani oppure riconsegnata agli addetti cimiteriali.

Nel caso di **affidamento** delle ceneri in abitazione, l'affidatario deve conservare l'urna nell'abitazione dichiarata, tenendo l'urna debitamente sigillata ed evitando qualsiasi manomissione.

L'affidatario può, anche a distanza di tempo, rinunciare all'affido e scegliere la sepoltura in cimitero.

In caso di **decesso dell'affidatario** l'urna contenente le ceneri va consegnata a cura degli eredi all'ufficio comunale competente per la conservazione in un cimitero o per la dispersione nel cinerario comune o per un nuovo affidamento ad altro soggetto avente titolo.

S.5 - Cremazione e confessioni religiose

La scelta tra sepoltura tradizionale e cremazione può essere influenzata dalle convinzioni religiose del defunto. Per questo motivo è opportuno verificare se la persona aveva espresso preferenze specifiche o apparteneva a una confessione religiosa.

La **Chiesa cattolica**, pur continuando a considerare preferibile la sepoltura del corpo, **ammette** la cremazione purché non sia motivata da intenzioni contrarie all'insegnamento cristiano. Le ceneri devono

essere custodite con rispetto e, di norma, conservate in un luogo destinato alla memoria dei defunti, come un cimitero o un cinerario.

Nelle **Chiese protestanti** (valdesi, metodisti, battisti, luterani) la cremazione è generalmente accettata e la scelta è lasciata alla coscienza individuale del fedele e della sua famiglia.

La tradizione delle **Chiese ortodosse** privilegia la sepoltura del corpo, di conseguenza la cremazione è scoraggiata.

La **tradizione ebraica** preferisce la sepoltura del corpo e, nelle sue forme più tradizionali, non ammette la cremazione.

Nell'**Islam** la cremazione **non è ammessa**; viceversa viene prescritta la sepoltura in terra.

Nell'**Induismo** la cremazione è la pratica tradizionale e ordinaria.

Nel **Buddhismo** la cremazione è ampiamente diffusa.

S.5.1 - Un approfondimento per i cattolici

Negli ultimi decenni la Chiesa cattolica ha progressivamente modificato il proprio atteggiamento verso la cremazione. Oggi essa è consentita e sempre più frequentemente scelta anche da persone credenti. Di norma però chiede che la celebrazione delle esequie avvenga prima della cremazione. Permette la loro celebrazione in presenza dell'urna cineraria in alcuni casi di natura pratica (ad esempio: morte all'estero e rimpatrio in urna cineraria dopo la cremazione). Il vescovo diocesano, tenuto conto delle circostanze concrete, caso per caso deve esprimere il suo giudizio sull'opportunità di celebrare le esequie, compresa la celebrazione dell'Eucarestia, alla presenza dell'urna con le ceneri, nel rispetto dello spirito e del contenuto delle norme canoniche e liturgiche.

Per quanto riguarda l'affido in abitazione e la dispersione delle ceneri, la Chiesa esprime contrarietà a simili scelte che possono sottintendere concezioni panteistiche o naturalistiche. Soprattutto nel caso di spargimento delle ceneri (o di sepolture anonime) ritiene che si impedisca di esprimere, con riferimento ad un luogo preciso, il dolore personale e comunitario. Inoltre si renderebbe più difficile il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo.

Quanto alla conservazione delle ceneri, la Chiesa:

- ritiene preferibile che siano conservate in cimitero, in una tomba, in un colombario o in un cinerario;
- raccomanda che il luogo di conservazione sia stabile e accessibile ai familiari e alla comunità;
- scoraggia soluzioni che possano disperdere o rendere irriconoscibile la memoria della persona defunta.

Nel 2023 il Dicastero per la Dottrina della Fede ha precisato che, in particolari circostanze, può essere ammessa anche la conservazione di una minima parte delle ceneri in un luogo significativo per il defunto, purché sia sempre garantito il rispetto della persona e la conservazione principale delle ceneri in un luogo appropriato. Questo, però non può valere in Italia dove vige il principio di indivisibilità, secondo il quale le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in un'unica urna cineraria e conservate, affidate o disperse secondo le modalità previste dalla legge.

S.6 - La lapide sulla tomba

Per i primi sei mesi non è ammessa la posa di una lapide sulla sepoltura in terra: questo lasso di tempo costituisce il minimo necessario per l'assestamento del terreno e facilita agli addetti cimiteriali le operazioni di cura e manutenzione del tumulo di terra.

Durante tale periodo viene assicurata la collocazione di un cippo o di un manufatto provvisorio in materiale sintetico riportante i dati anagrafici del defunto. Dato che il materiale è infiammabile, si raccomanda ai familiari di non utilizzare lumini a fiamma ma solo di tipo a lampadina alimentata da batteria. Trascorso il termine di sei mesi può avvenire la posa di una lapide fornita da operatori privati del settore commerciale marmoreo. Dimensioni e forme sono prescritte dal regolamento di polizia mortuaria comunale e comunque conosciute da tali soggetti.

Nel caso di tombe in muratura, di qualsiasi dimensione e capienza, la lapide è fornita dal Comune e può essere allestita con iscrizioni e fotografie subito dopo la tumulazione, sempre a cura dei familiari.

T
Tasse e fisco

T.1 - Successione fiscale

Con il decesso di una persona si trasferiscono agli eredi anche alcuni rapporti con il Fisco.

Per questo motivo, dopo il decesso può essere necessario adempiere a obblighi fiscali riferiti alla persona defunta, quali la presentazione di dichiarazioni, il pagamento di imposte o la gestione di pratiche tributarie ancora pendenti. Allo stesso tempo, gli eredi possono esercitare diritti che facevano capo al defunto, ad esempio richiedendo rimborsi fiscali eventualmente spettanti.

Gli adempimenti e le responsabilità degli eredi variano in funzione della situazione personale e patrimoniale della persona defunta nonché dell'eventuale accettazione o rinuncia all'eredità.

Di seguito sono richiamati alcuni degli aspetti fiscali che più frequentemente interessano i familiari dopo un decesso.

T.2 - Dichiarazione dei redditi per conto del defunto

In alcuni casi gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per conto della persona defunta. La dichiarazione viene presentata a nome della persona deceduta e sottoscritta dall'erede che vi provvede.

Qualora la persona sia deceduta prima di aver presentato una dichiarazione dei redditi dovuta, gli eredi devono provvedere agli adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente. In determinate situazioni può essere necessario presentare una dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente al decesso e, successivamente, una seconda dichiarazione relativa all'anno in cui il decesso è avvenuto.

Per la predisposizione della dichiarazione è possibile rivolgersi a un CAF, a un professionista abilitato oppure utilizzare i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

T.3 - Pagamento dell'imposta sugli immobili

Se la persona defunta era proprietaria o titolare di altri diritti reali su immobili, l'imposta comunale sugli immobili (IMIS nella Provincia autonoma di Trento) è dovuta fino alla data del decesso con riferimento alla posizione del contribuente deceduto. Dalla data del decesso gli obblighi tributari relativi agli immobili si trasferiscono agli eredi secondo le quote e le modalità previste dalla legge.

Gli eredi sono pertanto tenuti a verificare gli adempimenti tributari connessi agli immobili caduti in successione, anche ai fini del corretto versamento dell'imposta e dell'eventuale presentazione delle dichiarazioni richieste dalla normativa vigente.

T.4 - Detrazione delle spese mediche dalla dichiarazione dei redditi

Le spese mediche riferite alla persona defunta e pagate dagli eredi dopo il decesso possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi dell'erede che ha sostenuto la spesa, anche se la fattura o altro documento fiscale è intestato al defunto. Qualora la spesa sia sostenuta da più eredi, ciascuno può beneficiare della detrazione in proporzione all'importo effettivamente rimasto a proprio carico. È pertanto opportuno conservare la documentazione attestante sia la spesa sia il relativo pagamento.

U
Utenze

U.1 - Disdetta o voltura?

Dopo il decesso è opportuno verificare tutte le utenze intestate alla persona defunta, per decidere se mantenerle attive oppure farle cessare. In generale si deve distinguere tra:

- **voltura**, quando un familiare o un altro soggetto intende subentrare nel contratto, mantenendo attivo il servizio;
- **disdetta** o cessazione, quando si desidera interrompere definitivamente la fornitura.

La scelta dipende dall'utilizzo dell'immobile, dalla presenza di altri occupanti e dalle esigenze degli eredi. Prima di richiedere la cessazione della fornitura è opportuno valutare le conseguenze pratiche, soprattutto se l'abitazione continua a essere abitata oppure deve essere venduta o locata.

U.2 - Luce e gas

Le forniture di energia elettrica e gas vanno volturate a favore di un erede, di un familiare convivente o di altro soggetto avente titolo, senza necessariamente interrompere il servizio.

In alternativa è possibile richiederne la cessazione.

Nel Comune di Trento molti utenti si avvalgono dei servizi di Dolomiti Energia, società del gruppo multiutility locale attiva nei settori dell'energia elettrica, del gas e di altri servizi pubblici.

Una peculiarità delle utenze energetiche è che, in caso di decesso dell'intestatario, la voltura per successione consente di mantenere attiva la fornitura senza interruzioni, evitando i tempi e i costi di una nuova attivazione. È pertanto consigliabile informarsi presso il proprio gestore prima di richiedere la cessazione del contratto.

È inoltre opportuno verificare la presenza di domiciliazioni bancarie o di servizi collegati al contratto, per evitare addebiti non più dovuti.

U.3 - Acqua

Il servizio idrico integrato nel territorio comunale è storicamente collegato al sistema delle società del Gruppo Dolomiti Energia, attraverso società operative specializzate.

Anche il contratto di fornitura dell'acqua va volturato oppure chiuso.

Se l'immobile continua a essere abitato o utilizzato dagli eredi, la voltura rappresenta generalmente la soluzione più semplice, poiché consente di mantenere il servizio senza interruzioni.

Per conoscere le modalità operative è opportuno rivolgersi direttamente al gestore competente per la specifica utenza.

U.4 - Telefono e internet

Le utenze telefoniche, mobili o fisse, e i contratti per la connessione internet possono essere cessati oppure trasferiti a un altro intestatario, secondo le condizioni previste dal contratto.

In presenza di addebiti automatici o servizi accessori (abbonamenti televisivi, piattaforme digitali, servizi cloud o di posta elettronica) è opportuno verificare attentamente tutti i rapporti in essere, per evitare rinnovi indesiderati o costi non necessari.

Per richiedere la cessazione o la voltura è normalmente sufficiente contattare il gestore e trasmettere la documentazione richiesta.

V
Veicoli e altri beni mobili registrati

V.1 - Passaggio di proprietà dei veicoli

Generalmente, il veicolo lasciato dalla persona defunta non deve essere inserito nella dichiarazione di successione, ma occorre modificarne l'intestazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), trascrivendo l'accettazione dell'eredità e aggiornando il documento unico di circolazione e di proprietà.

Per effettuare la pratica è possibile rivolgersi allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), agli uffici dell'ACI oppure a un'agenzia di pratiche automobilistiche, presentando la documentazione relativa al veicolo, alla persona defunta, agli eredi e all'eventuale testamento.

In caso di più eredi, se si desidera intestare il veicolo a uno solo di essi, normalmente occorre:

- iscrivere il mezzo a nome di tutti gli eredi;
- trasferirlo successivamente a favore dell'erede che ne diverrà l'unico proprietario.

È consigliabile provvedere all'aggiornamento dell'intestazione senza indugio, soprattutto se il veicolo continua a essere utilizzato.

In alcuni casi, quali l'accettazione dell'eredità relativa a un veicolo o la successiva vendita dello stesso, è richiesta l'autenticazione della firma dell'erede o del venditore. Tale adempimento può essere effettuato anche presso gli uffici comunali, gratuitamente, oltre che presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista, le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche automobilistiche e i notai.

V.2 . Armi

Tutte le armi presenti all'interno di un'abitazione privata, per essere detenute regolarmente, devono essere denunciate alle autorità competenti. Nel caso di armi appartenute a persona defunta, i familiari e/o gli eredi successori hanno l'obbligo di denunciare alle autorità competenti (ufficio di pubblica sicurezza o carabinieri) la detenzione di armi, munizioni o qualsiasi altri materiale esplodente il prima possibile.

È possibile anche vendere o rottamare le armi possedute a seguito di un decesso, ovvero consegnarle all'ufficio armi della Questura: per poterlo fare è necessario esibire la rinuncia all'eredità e la denuncia di detenzione. Nel caso in cui si decida di tenerle e non sia in possesso del porto d'armi è necessario richiedere uno specifico nulla osta alla Questura. Si tratta di un'autorizzazione che consente a chi l'ha richiesto di acquistare o detenere gli strumenti.

Il nulla osta per le armi ereditate:

- ha una durata di 30 giorni;
- consente di spostare le armi ereditate dall'abitazione del defunto alla propria;
- non è obbligatorio se si è già in possesso del porto d'armi, mentre la denuncia di detenzione va in ogni caso fatta.

W
Web, guide e risorse utili

Negli ultimi anni numerosi enti hanno reso disponibili online guide e schede informative dedicate agli adempimenti successivi a un decesso. Tra le principali risorse consultabili gratuitamente si segnalano:

- Agenzia delle Entrate: Guida per l'utilizzo della procedura web "Dichiarazione di successione"
- Consiglio Nazionale del Notariato: Successioni
- INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale: Per superstiti/eredi
- UCOOI - Unione delle Comunità Islamiche d'Italia: Vademecum ritualità funebre per la comunità islamica in Italia

Queste guide e le numerose altre predisposte da professionisti, associazioni di consumatori, operatori del settore funerario e soggetti privati possono costituire un utile strumento di orientamento generale, ma non sempre risultano aggiornate o riferite alla normativa vigente: è pertanto consigliabile verificare sempre le informazioni reperite online attraverso fonti ufficiali oppure rivolgendosi agli uffici competenti

X
Xtra e situazioni impreviste

X.1 - Irreperibilità o assenza degli eredi

Può accadere che, al momento del decesso, non sia possibile rintracciare gli eredi oppure che non vi siano familiari in grado o intenzionati a occuparsi delle prime incombenze. In tali casi il Comune interviene esclusivamente per garantire le attività di propria competenza (si veda la lettera F - Funerale, spese funerarie e funeral deposit), mentre gli ulteriori rapporti patrimoniali e successori seguono le ordinarie regole previste dal codice civile.

L'individuazione degli eredi non compete normalmente al Comune. Gli uffici comunali possono tuttavia rilasciare certificati anagrafici, certificati storici di famiglia e altri documenti utili alla ricostruzione dei rapporti di parentela, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di anagrafe e protezione dei dati personali.

Qualora gli eredi vengano individuati successivamente, essi potranno esercitare i loro diritti e saranno tenuti ad adempiere agli obblighi derivanti dall'eredità, secondo la normativa vigente.

X.2 - Volontà non condivise dai familiari

Può accadere che i familiari non siano concordi sulle esequie o sulla modalità di sepoltura della persona defunta oppure sulla scelta della

cremazione. In tali casi occorre distinguere tra la volontà espressa in vita dalla persona e le decisioni spettanti ai familiari.

👉 Quando la persona defunta abbia manifestato validamente la propria volontà nelle forme previste dalla legge (ad esempio mediante disposizione testamentaria, iscrizione a una società di cremazione o altra forma ammessa dalla normativa), tale volontà prevale e deve essere rispettata.

In mancanza di una volontà formalmente espressa, le decisioni spettano innanzitutto al coniuge o alla persona unita civilmente; in mancanza, ai parenti più prossimi secondo l'ordine previsto dalla legge (figli, genitori e, via via, gli altri parenti).

X.2.1 - Conflitti sul luogo di sepoltura

I familiari possono avere opinioni diverse sul cimitero in cui seppellire la persona defunta oppure sulla scelta tra sepoltura privata e sepoltura in campo comune.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo, il Comune non può sostituirsi ai familiari nella scelta. Gli uffici comunali devono comunque applicare il regolamento comunale di polizia mortuaria, secondo il quale "colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i familiari interessati".

X.2.2 - Conflitti sulla cremazione

La scelta della cremazione è disciplinata da una normativa specifica (si veda la lettera S – Sepoltura, cremazione e ceneri mortali).

Se la volontà della persona defunta risulta validamente documentata, il Comune rilascia le autorizzazioni necessarie dando attuazione a tale volontà.

Qualora, invece, la cremazione sia richiesta dai familiari e sorgano contrasti tra gli aventi titolo, l'autorizzazione non può essere rilasciata fino a quando il dissenso non venga superato secondo le modalità previste dalla legge. Si tenga comunque conto che se i familiari non danno indicazioni precise al comune, questi è tenuto in base al regolamento a seppellire il defunto entro dieci giorni dal decesso.

Y
Your checklist

Gli adempimenti successivi a un decesso variano in relazione alla situazione personale e familiare della persona defunta. Non tutte le attività indicate di seguito riguardano ogni caso concreto, ma la seguente lista può costituire un utile promemoria.

Entro 24 ore

- ☐ Contattare il medico per la constatazione del decesso (se avvenuto al domicilio).
- ☐ Contattare un'impresa funebre o Servizi funerari comunali.
- ☐ Verificare se la persona defunta aveva espresso volontà in merito alla sepoltura o alla cremazione.
- ☐ Avvisare i familiari e le persone più vicine.
- ☐ Recuperare i principali documenti personali.

Nei primi giorni

- ☐ Definire data, luogo e modalità delle esequie.
- ☐ Richiedere le autorizzazioni necessarie.
- ☐ Restituire eventuali ausili sanitari concessi in comodato, previo contatto con l'ASUIT.
- ☐ Verificare la presenza di un testamento.

- [ ] Informare il datore di lavoro, se la persona era ancora in attività.
- [ ] Informare l'amministratore di sostegno, il tutore o il curatore.
- [ ] Verificare la presenza di polizze assicurative o fondi pensione.

Entro un mese

- [ ] Richiedere la pensione ai superstiti, se spettante.
- [ ] Richiedere eventuali ratei di pensione non riscossi.
- [ ] Verificare la presenza di TFR, TFS, retribuzioni o altre competenze residue.
- [ ] Comunicare il decesso a banche, assicurazioni e altri enti.
- [ ] Valutare la voltura o la cessazione delle utenze domestiche.
- [ ] Aggiornare l'intestazione dei veicoli.
- [ ] Disdire iscrizioni, abbonamenti e servizi non più necessari.

Entro un anno

- [ ] Presentare la dichiarazione di successione, quando dovuta.
- [ ] Valutare l'accettazione o la rinuncia all'eredità.
- [ ] Completare le volture catastali e gli adempimenti patrimoniali.
- [ ] Definire la sistemazione degli immobili e dei beni ereditati.
- [ ] Verificare che tutti i rapporti con enti pubblici e privati siano stati regolarmente chiusi.

Z
Zero dubbi (glossario)

Accettazione dell'eredità. Atto o comportamento con cui il chiamato acquista la qualità di erede. Può essere espressa (se risulta da una dichiarazione formale) o tacita (se deriva dal compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità). Può inoltre essere pura e semplice oppure con beneficio d'inventario, modalità che consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, limitando la responsabilità per i debiti ereditari.

Amministratore di sostegno. Persona nominata dal giudice per assistere chi, per infermità o menomazione, non è in grado di provvedere pienamente ai propri interessi.

Concessione cimiteriale. Provvedimento con cui il Comune concede l'uso di una sepoltura privata (loculo, tomba, cappella o area cimiteriale) per un determinato periodo a titolo oneroso.

Contrassegno unificato disabili (CUDE). Contrassegno che consente agevolazioni di circolazione e sosta alle persone con disabilità.

Erede. Persona che subentra, in tutto o in parte, nei rapporti patrimoniali attivi e passivi della persona defunta.

Esecutore testamentario. Persona incaricata dal testatore di curare l'esecuzione delle disposizioni contenute nel testamento.

Esumazione/Estumulazione. Operazioni cimiteriali con cui vengono recuperati i resti della persona defunta alla scadenza della sepoltura o negli altri casi previsti dalla legge. L'esumazione riguarda le inumazioni; l'estumulazione invece i loculi o altri manufatti cimiteriali.

Inumazione/tumulazione. Si tratta delle due modalità di sepoltura tradizionale. L'inumazione consiste nella sepoltura del feretro nel terreno del cimitero, mentre la tumulazione avviene in un loculo o in un altro manufatto cimiteriale.

Legatario. Persona che riceve uno o più beni determinati in forza di un testamento, senza assumere la qualità di erede.

Parente/Affine. È parente chi è legato a un'altra persona da un vincolo di sangue o di adozione (ad es. figli, genitori, fratelli, nipoti). È affine il familiare del coniuge (ad es. suoceri, generi, nuore e cognati). Marito e moglie, o persone unite civilmente, non sono parenti o affini tra loro, ma sono legati da rapporto di coniugio o di unione civile.

Pensione ai superstiti. Prestazione economica spettante ai familiari di un lavoratore o pensionato deceduto.

Previdenza complementare. Forma di risparmio pensionistico che integra la pensione obbligatoria attraverso fondi pensione o altre forme previste dalla legge.

Ratei di pensione. Mensilità di pensione maturate dalla persona defunta e non ancora riscosse.

Rinuncia all'eredità. Atto con il quale il chiamato dichiara di non voler acquistare la qualità di erede.

Voltura. Aggiornamento dell'intestazione di un bene, di un contratto o di un'utenza a favore di un nuovo titolare.

Dal dolore alla memoria: l'elaborazione del lutto



Le pagine che precedono hanno accompagnato il lettore tra i principali adempimenti che seguono un decesso. Rimane però un aspetto che nessuna pratica amministrativa può esaurire: il dolore per la perdita di una persona cara e il percorso che ciascuno è chiamato ad affrontare. Per questo la guida si conclude dando voce a una realtà del territorio che, da molti anni, offre ascolto, condivisione e sostegno a chi vive un lutto.

Insieme è meglio: i gruppi di auto mutuo aiuto per chi vive un lutto

La perdita di una persona cara è un'esperienza che può cambiare profondamente la vita. Ogni lutto è unico, proprio come ogni relazione che abbiamo avuto con la persona che abbiamo perso. Non esistono tempi giusti o modi giusti per affrontare il dolore: ciascuno trova il proprio percorso, un passo alla volta.

A volte, però, può essere di aiuto **non affrontare tutto da soli**.

I gruppi di auto mutuo aiuto sono luoghi semplici e accoglienti, in cui persone accomunate da un'esperienza simile si incontrano per condividere un tratto del proprio cammino. Tra queste esperienze ci può essere anche quella della perdita di una persona cara.

Partecipare a un **gruppo AMA** significa incontrare altre persone che conoscono, per esperienza diretta, ciò che si sta vivendo. All'interno del gruppo ciascuno può raccontare la propria storia, ascoltare quella degli altri oppure scegliere di rimanere in silenzio, finché non si sentirà pronto a parlare. Ognuno è accolto con rispetto, senza giudizio e secondo i propri tempi.

Condividere il proprio vissuto con chi attraversa emozioni simili aiuta spesso a sentirsi meno soli. Nel gruppo si scopre che la tristezza, la nostalgia, il senso di smarrimento, ma anche la fatica di tornare alla quotidianità, sono vissuti che molti riconoscono. Non si cercano soluzioni facili né risposte preconfezionate; si costruisce, invece, uno **spazio di ascolto autentico**, nel quale il dolore può essere espresso liberamente e accolto con delicatezza.

L'Auto Mutuo Aiuto si fonda sulla **reciprocità**. Ogni persona porta la propria storia e, nello stesso tempo, riceve qualcosa dagli altri. Non ci sono esperti che insegnano né persone che hanno tutte le risposte: ciascuno può offrire comprensione, vicinanza e sostegno, scoprendo che anche ciò che ha vissuto, per quanto doloroso, può diventare una risorsa per qualcun altro. La fiducia reciproca e la riservatezza permettono a tutti di sentirsi liberi di condividere ciò che desiderano, nella certezza che quanto viene raccontato rimane custodito nel gruppo. In questo scambio reciproco, molte persone ritrovano fiducia, forza e la possibilità di guardare avanti, senza dimenticare chi hanno amato.

Per molte persone il gruppo diventa uno spazio in cui dare voce al dolore e, poco alla volta, ricostruire un nuovo equilibrio. **Il lutto non scompare**, ma condividerlo con altre persone che ne comprendono il significato può renderne il peso più sostenibile e aiutare a ritrovare, passo dopo passo, nuove risorse per affrontare la quotidianità.

Poiché ogni percorso di perdita presenta caratteristiche e bisogni diversi, l'Associazione AMA di Trento propone **diversi gruppi** dedicati a chi sta vivendo un lutto. Accanto ai gruppi rivolti a chi ha perso una persona cara, sono presenti anche gruppi dedicati ai genitori dopo la morte di un figlio e a chi affronta il lutto in seguito al suicidio di un familiare o di una persona cara. Condividere il proprio cammino con persone che hanno attraversato una situazione simile

può offrire una comprensione profonda e un sostegno particolarmente significativo.

Gli incontri si svolgono con cadenza settimanale o quindicinale, hanno una durata di circa due ore e sono facilitati da volontari formati. Prima di entrare a far parte di un gruppo è previsto un colloquio di conoscenza con le operatrici dell'Associazione, per conoscersi e ricevere tutte le informazioni necessarie.

Chiedere di partecipare a un gruppo AMA significa concedersi la possibilità di attraversare un momento difficile insieme ad altre persone. Il dolore non si può cancellare, ma può diventare più umano e più sostenibile quando viene accolto e condiviso con chi lo comprende davvero.

Se pensi che confrontarti con altre persone possa esserti di aiuto, puoi contattare l'Associazione AMA di Trento. Insieme sarà possibile individuare il gruppo più adatto alla tua esperienza e conoscere le modalità di partecipazione.

✉️ gruppi@automutuoaiuto.it

🌍 www.automutuoaiuto.it

📞 +39 0461 239640



COMUNE DI TRENTO